SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

446° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	16
2 ^a - Giustizia	>>	29
3 ^a - Affari esteri	>>	35
6 ^a - Finanze e tesoro	>>	42
7 ^a - Istruzione	»	45
10 ^a - Industria	»	82
11 ^a - Lavoro	»	85
12 ^a - Igiene e sanità	»	88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	94
Commissioni riunite		
9ª (Agricoltura) e GAE	Pag.	8
Commissione speciale		
Materia d'infanzia	Pag.	98
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
RAI-TV	Pag.	118
Sul ciclo dei rifiuti	»	119
Riforma amministrativa	»	120
Sottocommissioni permanenti		
I ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	122
11 ^a - Lavoro - Pareri	_	124
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	<i>"</i>	125
Infanzia	<i>"</i>	126

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

179^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE ANTONIO LISI (A003 000, C21ª, 0001°)

Il PRESIDENTE ricorda la scomparsa del senatore Antonio Lisi, componente della Giunta e stimato collega, del quale egli ha sempre apprezzato le qualità umane, la dedizione al lavoro e l'impegno intellettuale.

La Giunta osserva un minuto di silenzio in ricordo del senatore Lisi.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia (R019 000, C21^a, 0031°)

Il PRESIDENTE, che sostituisce il relatore per la regione Puglia, senatore Pelella, assente per improrogabili impegni, introduce la questione attinente alla vacanza del seggio nel collegio n. 7, a seguito della scomparsa del senatore Lisi.

Il senatore BATTAGLIA osserva che, a suo giudizio, il seggio dovrebbe essere assegnato al candidato risultato primo dei non eletti in quota proporzionale per il Gruppo elettorale del Polo per le libertà, del quale faceva parte il collega deceduto.

Il senatore GRECO esprime il proprio accordo con la posizione assunta dal senatore Battaglia in merito alla questione dell'assegnazione del seggio rimasto vacante in seguito alla morte del senatore Lisi, ricordando che il Ministero dell'interno ha previsto tale possibilità con una sua circolare. Propone quindi di acquisire dal summenzionato Ministero elementi che possano consentire alla Giunta di assumere una decisione.

Il senatore PELLEGRINO fa presente che è necessaria una pausa di riflessione poiché i dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi elettorali per il Senato, non consentono di assumere in data odierna una decisione.

Il senatore BRUNI si associa alla richiesta di rinviare l'esame della questione.

Il senatore BATTAGLIA, nel precisare la tesi da lui esposta, ricorda che il collegio 7 della regione Puglia ha espresso due senatori, il collega Lisi, eletto con il sistema maggioritario, e il senatore Pellegrino, in quota proporzionale. Poichè tale collegio ha comunque attualmente un suo rappresentante in Senato, a suo giudizio, si dovrebbe procedere alla elezione del candidato risultato primo dei non eletti per il medesimo raggruppamento elettorale al quale apparteneva il senatore Lisi, ossia il Polo per le libertà.

Il senatore RUSSO non condivide l'interpretazione sostenuta dai senatori Battaglia e Greco in ordine alla legge elettorale per il Senato, sottolineando che nessuna norma dispone che il senatore subentrante debba far parte del medesimo raggruppamento elettorale del quale faceva parte il senatore da sostituire.

Il senatore PELLEGRINO chiede se esistano precedenti, relativi alle elezioni per il Senato della Repubblica, assimilabili al caso in esame.

Il senatore PALUMBO chiede di rinviare l'esame della questione.

Il senatore VALENTINO non condivide le proposte di rinvio, ritenendo invece opportuno pervenire nella seduta di oggi ad una decisione affinchè una determinata forza politica non venga troppo a lungo privata di un suo rappresenante in Parlamento. Nel ribadire la propria posizione, fa presente che l'attribuzione di tale seggio attraverso elezioni suppletive potrebbe comportare la circostanza paradossale della elezione di un senatore della medesima parte politica alla quale appartiene il senatore Pellegrino, eletto con i voti espressi nel medesimo collegio del senatore Lisi. In tale caso un unico schieramento politico verrebbe ad esprimere, nello stesso collegio, due candidati, di cui uno eletto con il sistema maggioritario e l'altro in quota proporzionale.

Il senatore RUSSO fa presente che la legge non esclude in assoluto l'evenienza, prospettata dal senatore Valentino, dell'elezione di due se-

natori appartenenti al medesimo schieramento elettorale. Tale circostanza dovrebbe essere valutata considerando anche che, nel corso della legislatura, i senatori possono cambiare il Gruppo parlamentare di appartenenza e che le due elezioni si verrebbero a svolgere in momenti diversi, potendosi così giustificare il possibile cambiamento nell'orientamento politico assunto dalla maggioranza degli elettori del collegio.

Il senatore PELLEGRINO sottolinea la delicatezza della questione all'attenzione della Giunta. Se il Legislatore avesse inteso evitare, per i casi assimilabili a quello in esame, lo svolgimento dell'elezione suppletiva, come prospettato dai senatori Battaglia, Greco e Valentino, avrebbe previsto esplicitamente di far subentrare, al posto di un senatore deceduto ed eletto con il sistema maggioritario, il candidato risultato primo dei non eletti per il medesimo schieramento elettorale al quale apparteneva il senatore scomparso. A suo giudizio, invece, la ratio della legge elettorale per il Senato è di non lasciare alcun collegio privo di rappresentanti in Parlamento, che risultino eletti in quota uninominale. Il senatore Pellegrino chiede comunque nuovamente di rinviare la discussione per un approfondimento.

Il PRESIDENTE informa la Giunta che l'unico precedente assimilabile al caso in esame, verificatosi in questa legislatura, riguarda il senatore Amorena, anch'egli eletto con il sistema maggioritario in un collegio che ha espresso un altro candidato, non appartenente al medesimo schieramento politico, eletto in quota proporzionale. In relazione a tale caso, la Giunta ha dichiarato vacante il seggio appartenente al collega Amorena, in quanto lo stesso doveva essere coperto mediante elezione suppletiva, poi indetta per il maggio 1999.

Il Presidente osserva infine che, a suo giudizio, l'assegnazione del seggio appartenuto ad un senatore eletto con il sistema maggioritario dovrebbe avvenire attraverso elezioni suppletive, così da rispettare lo spirito della legge per le elezioni del Senato, che ha previsto i collegi uninominali.

Il senatore BRUNI ritiene che la Giunta debba tener conto della decisione assunta in precedenza in relazione alla vacanza di seggio determinatasi in seguito alla scomparsa del senatore Amorena.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

Regione Molise

(R019 000, C21^a, 0032^o)

Il senatore PELLEGRINO, relatore per la regione Molise, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, ricordando che i signori Ugo Cavaselice, delegato per la presentazione del gruppo di candidati per l'elezione del 21 aprile 1996 del Senato nei collegi 1 e 2 per la lista «Movimento mani pulite», e Orlando Giuseppe Iannotti, candidato per la medesima lista, hanno presentato un ricorso per l'annullamento della decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale del 23 marzo 1996 con la quale si è rigettato il ricorso proposto avverso la dichiarazione di invalidità della presentazione del gruppo dei candidati del «Movimento Mani Pulite», nonché per l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato presso la Corte d'Appello di Campobasso del 20 e 21 marzo 1996, che ha sancito l'esclusione della candidatura del medesimo gruppo.

Il relatore rileva preliminarmente che sussistono dubbi sull'ammissibilità stessa del sindacato dell'organo della verifica dei poteri in ordine alla fase attinente al procedimento preparatorio delle elezioni, compresa l'ammissione od esclusione delle candidature.

La Camera dei deputati non ritiene che, a norma dell'articolo 66 della Costituzione, che affida a ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti, il suo sindacato si estenda alle questioni attinenti alle candidature. Il Senato ha invece, in base alla sua precedente giurisprudenza, un orientamento meno rigido in materia.

Il senatore Pellegrino osserva che, a parte tale questione di principio, il ricorso non merita accoglimento, essendo pienamente condivisibili le motivazioni della decisione 23 marzo 1996 dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione, che ha rigettato sul punto il ricorso proposto dal delegato per il deposito della lista «Movimento Mani Pulite» avverso l'originaria decisione 20 marzo 1996 dell'Ufficio Elettorale Regionale del Molise, poi confermata, a seguito di reclamo, dallo stesso Ufficio il giorno successivo.

Effettivamente le dichiarazioni di presentazione, cui ha riferimento il ricorso, non possono ritenersi validamente autenticate, una volta che le stesse risultano riportate sul prescritto modulo a stampa, recante però soltanto un «timbro tondo» della Pretura circondariale di Campobasso ed una sigla assolutamente illeggibile.

Trattasi, come esattamente osservato dagli Uffici Regionale e Centrale, del recepimento di una specifica disposizione di legge. Ed infatti il terzo comma dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, richiamato dall'art. 14 della legge n. 53 del 1990, stabilisce che il pubblico ufficiale che autentica deve indicare tra l'altro il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Si è in presenza di un contenuto ineludibile dell'atto, l'autentica, teso ad esternare l'ufficio che esercita la funzione e la persona che dell'ufficio ha la titolarità.

Nel caso tale contenuto minimo non può dirsi soddisfatto, atteso che il timbro «Pretura circondariale di Campobasso» è riferibile ad una pluralità di Uffici, non tutti investiti della funzione di autentica, sicché l'illeggibilità della sigla appare insuperabile nella mancanza assoluta di ogni indicazione in ordine alla persona e alla qualifica dell'autenticatore.

Il problema non attiene quindi, come sembra ritenere il ricorrente, alla illeggibilità della firma, quanto all'assoluta incertezza sulla persona.

Sicché nel caso si è in presenza di un vizio invalidante e non sanabile *ex post*, attesa anche l'insufficienza ad una, ove ammissibile, sanatoria successiva della documentazione integrativa prodotta dal ricorrente, documentazione che consiste in una dichiarazione del collaboratore di Cancelleria che non ha i caratteri propri del certificato; e come tale non è idonea ad attestare *ex post* che l'attività di autenticazione sia effettivamente avvenuta sia pure in forma invalida.

Il relatore informa che i riscontri effettuati in sede di controllo generale preliminare dei risultati elettorali hanno confermato i dati di proclamazione per quanto attiene all'attribuzione dei seggi e che a carico dei senatori eletti nella regione non sono state riscontrate cause di ineleggibilità. Propone pertanto:

- a) di respingere il ricorso presentato dai signori Cavaselice e Iannotti;
- b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione Molise e cioè: Biscardi e Valletta.

La Giunta approva, all'unanimità, con separate votazioni, le conclusioni del relatore e rinvia l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 9ª e GAE RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro per le politiche agricole De Castro.

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione ai risultati dell'ultimo Consiglio agricolo e del Consiglio straordinario di Berlino con particolare riferimento alla riforma della PAC

(Seguito dello svolgimento e conclusione) (R046 001, R56^a, 0001^o)

Riprende l'audizione rinviata nella seduta del 31 marzo.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella precedente seduta il Ministro per le politiche agricole ha svolto l'esposizione introduttiva e apre il dibattito.

Il senatore MUNGARI rileva come in materia di politica agricola comune (PAC) siano note le distorsioni emerse sin dagli anni settanta, correlate agli elevatissimi costi di gestione, che fino alla metà degli anni ottanta hanno costituito i due terzi del bilancio comunitario e oggi si attestano intorno alla metà. Le spese maggiori erano dovute al mantenimento dei meccanismi di sostegno dei prezzi, causa di fenomeni di sovrapproduzione nonché dello sviluppo di un'agricoltura eccessivamente intensiva e di scarsa qualità, tale da non soddisfare gli obiettivi fissati dal Trattato.

Soffermatosi poi sul processo di trasformazione della PAC – che ha visto, come tappe fondamentali, l'introduzione delle quote massime garantite e delle «quote latte» nel 1998, la riforma McSharry nel 1992, e il recepimento dei risultati dell'Uruguay Round nel 1994 – l'oratore passa a sottolineare come l'Agenda 2000, presentata dalla Commissione europea, abbia prefigurato un'estensione della riforma del 1992, favorendo il passaggio dal sostegno dei prezzi ai pagamenti diretti e lo sviluppo di una politica rurale di accompagnamento.

Dopo aver riscontrato nella contrapposizione tra Francia e Germania sul principio dell'introduzione del cofinanziamento nazionale l'ostacolo principale nella trattativa sul contenimento dei costi della politica agricola, il senatore Mungari rileva come i Ministri dell'agricoltura si siano rimessi al Consiglio europeo per la soluzione dei problemi inerenti alla ripartizione degli oneri e dei benefici connessi all'appartenenza alla Comunità.

L'oratore chiede quindi al Ministro chiarimenti sulle prospettive del negoziato sulla PAC, con riferimento all'esigenza di considerare le risorse che vi sono state destinate dal Vertice di Petersberg come un dato indicativo piuttosto che come un tetto, di ritenere inaccettabile ogni riduzione della quota latte italiana già concordata e di perseguire il riequilibrio strutturale e regionale della politica agricola.

Il senatore CUSIMANO chiede al Ministro se, in relazione al settore agrumicolo, il passaggio dal premio alla trasformazione all'aiuto per ettaro sia oggetto del prossimo negoziato sui prezzi e se esso sia conciliabile con le disposizioni del piano agrumicolo. Chiede inoltre chiarimenti sulla ripartizione dei 1.800 miliardi di lire annui, che sono stati indicati come beneficio netto per l'agricoltura italiana derivante dalla trattativa che si è conclusa, e sulle misure adottate per utilizzare ulteriori 800 miliardi destinati al settore attraverso i Fondi strutturali, risorse per la cui capacità d'uso l'Italia non si è certamente distinta in passato.

Il senatore Cusimano sollecita infine un intervento del Governo in favore dei produttori e dei lavoratori agricoli operanti nella Sicilia orientale, colpita dalle recenti gelate, rilevando al riguardo di aver presentato un'apposita iniziativa legislativa (A.S. 3874).

Il senatore BUCCI, dopo aver espresso apprezzamento per il modo in cui è stata affrontata la riforma della PAC, essendo stato coinvolto l'intero Governo e non più solamente il Ministro dell'agricoltura, rileva i benefici conseguiti per il comparto zootecnico, nonostante l'aumento delle importazioni di carne dalla Francia.

L'oratore sottolinea tuttavia la drammatica situazione che si configura nel settore delle oleaginose, con forti rischi per la sopravvivenza delle imprese interessate e per lo specifico utilizzo dei semi oleosi nelle rotazioni.

Rilevato poi un crescente contenzioso con gli Stati Uniti – prima sulle banane e poi sulle carni bovine e sui prodotti transgenici – egli chiede chiarimenti sulle prospettive del settore delle carni bovine in Europa e, più in generale, sullo sviluppo delle capacità competitive delle

imprese agricole, che assistono a rilevanti riduzioni occupazionali, proporzionalmente più sensibili nell'Italia centro-settentrionale.

Soffermandosi sui carichi fiscali che gravano sull'agricoltura l'oratore espone quindi i dati che emergono da una rilevazione condotta nell'area di Milano e Lodi, da cui si evince che l'IRAP pesa in misura enorme sugli agricoltori, e sollecita un maggiore sostegno per l'agricoltura nel quadro dell'attuale dinamica della situazione economica e finanziaria.

Il senatore Bucci domanda infine quali siano le intenzioni del Governo a proposito del settore suinicolo, che nel periodo tra il 1996 e il 1999 è stato gravato da un crollo del 30 per cento da prezzi e da un forte aumento dei costi.

Il senatore RECCIA sottolinea anzitutto l'esigenza di una maggiore informazione del Parlamento sullo stato di attuazione e di una rinegoziazione di tutte le organizzazioni comuni di mercato (OCM), giacché l'attenzione sembra essersi concentrata solamente su quelle di maggiore attualità politica. Alcune organizzazioni comuni, prosegue l'oratore, sono infatti caratterizzate da gravi problemi; nel settore del tabacco, ad esempio, il 40 per cento degli interessati viene escluso dai premi, con il rischio che taluni operatori siano penalizzati dal non poter ricorrere all'asta ed altri siano invece premiati per produzioni fittizie.

Il senatore Reccia evidenzia inoltre come venga disattesa la legislazione nazionale sull'imprenditoria giovanile, giacché l'AIMA pone un limite di età di 35 anni a fronte di una normativa che prevede il limite di 40 anni. Riscontrando l'esigenza di verificare l'esistenza di eventuali disfunzioni anche nell'ambito di altre OCM, l'oratore prospetta infine la necessità di svolgere un esame generalizzato delle modalità applicative di tali organizzazioni.

Il senatore BEDIN, Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, condivide l'apprezzamento espresso dal senatore Bucci per l'azione svolta dal ministro De Castro riuscendo a coinvolgere, nelle trattative comunitarie, il Governo nel suo insieme e gli operatori del settore.

L'oratore chiede inoltre chiarimenti sul rapporto tra i risultati del Vertice di Berlino e il processo di allargamento, sullo stato di preparazione dei paesi candidati all'adesione nei confronti della partecipazione alla PAC e sulle iniziative che possono essere assunte in Italia per accompagnare tale processo.

Il senatore SARACCO, dopo aver espresso apprezzamento per la tempestività con cui il Governo ha comunicato i risultati delle trattative, domanda al Ministro quale sia la posizione della Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle nuove quote latte che saranno assegnate all'Italia e quali siano le prospettive di riforma dell'AIMA. Riferendosi al Consiglio europeo di Berlino e alla relazione del Governo sul procedimento normativo comunitario nel secondo semestre del 1998, l'oratore chiede di conoscere altresì quali siano gli aspetti

del negoziato agricolo che non possono essere ancora considerati conclusi.

Il senatore Saracco pone infine dei quesiti sull'OCM del vino e sul catasto vitivinicolo, sulla plausibilità di un'invarianza fiscale a proposito dell'impatto dell'IRAP sul settore agricolo e sui possibili effetti derivanti al commercio del vino dall'applicazione dell'aliquota del 20 per cento, che è superiore a quella applicata ai prodotti del luppolo.

Il senatore BIASCO rileva le attese del mondo agricolo per la riforma della PAC e riscontra una significativa differenza tra i risultati della riunione dei Ministri agricoli e quelli del Consiglio europeo di Berlino. Peraltro la natura degli accordi scaturiti dal Vertice di Berlino – egli aggiunge – non appare chiara, al di là delle enunciazioni, per quanto attiene agli effetti prodottisi nei vari settori, salvo quelli conseguenti alla dilazione di taluni benefici.

Associatosi alle espressioni di apprezzamento per una positiva inversione di tendenza, laddove, per la prima volta, si è vista l'Italia nella posizione di protagonista, l'oratore chiede chiarimenti sui provvedimenti concernenti prodotti di particolare interesse per il Mezzogiorno, quali i cereali, la produzione olivicola, il vino e la vite, e rileva come anche altri prodotti, tradizionalmente considerati continentali come quelli latteari, le carni e quelli bieticoli-saccariferi, assumano importanza anche per il Sud dell'Italia.

Il senatore Biasco esprime inoltre le proprie preoccupazioni per una politica che favorisce l'espianto dei vigneti penalizzando una produzione per la quale l'Italia si caratterizza, detenendo una quota del 25 per cento della produzione globale, e ricorda come nel dopoguerra l'agricoltura abbia assicurato l'equilibrio della bilancia commerciale oltre che la sod-disfazione del fabbisogno alimentare nazionale.

Dopo aver rilevato i problemi che caratterizzano talune produzioni pugliesi, quali i settori della bieticoltura e dei pomodori, spesso destinati ai centri di distruzione dell'AIMA, l'oratore chiede infine chiarimenti sulla congruità degli accordi di Berlino rispetto alle problematiche esposte.

Il presidente SCIVOLETTO ribadisce un giudizio estremamente positivo sui risultati ottenuti dalla delegazione italiana, e in particolare dal Ministro per le politiche agricole, con particolare riguardo al latte, alle carni e al vino, e ricorda il ruolo svolto dal Parlamento, con il dibattito che si è recentemente svolto in Senato, per valorizzare il comparto e sollecitare l'attenzione del Governo nei confronti dell'agricoltura. In tale quadro è stata altresì affrontata l'esigenza di un coordinamento fra la politica estera e quella agricola, riscontrabile, tra l'altro, nella questione dell'accordo con il Marocco.

In ordine al problema del riequilibrio fra produzioni continentali e mediterranee, l'oratore rileva che l'Italia si caratterizza come uno Stato con un'agricoltura bivalente, essendo interessata da entrambe le produzioni, e precisa che la suddetta sollecitazione non è ascrivibile a rivendicazioni territoriali ma all'esigenza di superare oggettivi squilibri.

Rilevata la necessità, per quanto concerne il settore agrumicolo, di trasferire i sostegni dalle imprese di trasformazione agli effettivi produttori, il Presidente sottolinea l'esigenza di superare talune anomalie, riconoscendo, ad esempio, che i pomodori sotto serra non possono essere considerati eccedentari; esprime apprezzamento per la tempestività con la quale il Governo ha emanato il provvedimento concernente la gelata in Sicilia e, concordando col senatore Cusimano, ribadisce la necessità di una più ampia revisione della cosiddetta legge Saccomandi.

L'oratore chiede inoltre poi chiarimenti sulle iniziative da assumere in Italia per preparare le imprese all'ulteriore liberalizzazione del mercato e dell'eliminazione delle barriere che sarà prossimamente definita nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC). A tale riguardo sarebbe opportuno promuovere interventi di sostegno dell'imprenditoria giovanile, come quelli previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998, disponendo un adeguato rifinanziamento ed adottando ulteriori misure.

Il presidente Scivoletto conclude rilevando che la programmazione negoziata, come dimostra l'esperienza di Lecce, può costituire un valido strumento per coordinare l'utilizzo nel territorio delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, per consolidare il tessuto delle imprese agricole e svilupparne la competitività.

Replica quindi agli intervenuti il ministro DE CASTRO.

Sottolinea anzitutto come i risultati conseguiti dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura, prima, e del Consiglio europeo di Berlino, dopo, siano ascrivibili anche alla collaborazione che si è realizzata con le Commissioni competenti di Senato e Camera e, in particolare, al dibattito svolto dall'Assemblea del Senato, che ne ha rafforzato la posizione nell'ambito del Consiglio dei ministri, conferendo al Ministro per le politiche agricole una forza di cui i predecessori non avevano potuto disporre.

Soffermandosi sui problemi del settore agrumicolo, sollevati dal senatore Cusimano, l'oratore rileva come si sia cercato di perseguire un raccordo con il piano agrumicolo, prevedendo una legge che stanzia 110 miliardi per la commercializzazione dei prodotti freschi e altre misure per il sostegno del reddito dei produttori. Il percorso che condurrà alla nuova OCM, egli aggiunge, è tuttavia complesso in quanto si dovrà attendere la definizione della posizione del Parlamento europeo, il vaglio della Commissione europea – la cui capacità d'iniziativa, nell'attuale stato di crisi, è limitata – e il ritorno nel Consiglio dei ministri, nel quale l'Italia proporrà le sue modifiche. È quindi difficile che la trattativa possa concludersi entro la riunione del prossimo maggio ed è invece auspicabile che termini entro luglio.

L'oratore sottolinea, tuttavia, che nel frattempo l'Italia si stia preparando cercando di realizzare, attraverso riunioni nelle varie capitali europee, le opportune intese che, oltre agli gli sviluppi dell'Agenda 2000, potrebbero riguardare anche gli agrumi nonché le barbabietole da zucchero, i pomodori e il riso. Per quanto concerne quest'ultimo è possibile che si giunga ad una conclusione prima, in quanto la Commissione europea ha già definito la propria posizione e la materia è stata affrontata anche nella recente riunione del Consiglio dell'Unione europea dedicata alla pesca. Illustrando i risultati conseguiti nel negoziato su Agenda 2000, l'oratore rileva come, dopo il Vertice di Berlino, sia stato portato da 54 a 63 euro per tonnellata l'aiuto per i seminativi e come un ulteriore beneficio derivi dal riconoscimento di maggiori rese storiche per la Spagna e l'Italia, che aumenta la produzione riconosciuta da 3,7 a 3,9 tonnellate per ettaro, con un beneficio di circa 90 miliardi di lire all'anno. Sebbene per i semi oleosi sia prevista urla riduzione di 180 miliardi di lire all'anno degli aiuti, a regime, a Berlino è stata tuttavia prevista una clausola che prevede una revisione del sistema entro due anni, con la possibilità di mantenere i premi addizionali, di cui attualmente non godono i cereali in caso di gravi rischi di smantellamento per le produzioni regionali.

Il Ministro sottolinea come i risultati siano stati particolarmente significativi per le carni bovine, essendo stato eliminato il vincolo dei novanta capi per azienda e venendo gli aiuti corrisposti in futuro, in base ai capi macellati e non più in rapporto ai capi posseduti. La modifica di tali parametri consentirà all'Italia, che dispone dell'8,5 per cento del patrimonio bovino europeo, di passare a beneficiare dal 4 al 9,11 per cento degli aiuti destinati al settore. L'importo destinato all'Italia crescerà pertanto di circa 1.000 miliardi annui, giungendo alla cifra di circa 1.380 miliardi di lire l'anno.

Per quanto riguarda il latte è stata riconosciuta una quota maggiore di 600 mila tonnellate, di cui 384 mila subito e 216 mila in futuro. Lo slittamento dell'entrata a pieno regime della riforma disposta a Berlino – nonostante il rinvio dell'applicazione di talune misure vantaggiose – ha inoltre consentito un risparmio nell'ambito della politica agricola di circa 8.000 miliardi di lire, di cui l'Italia beneficerà in quanto è stata così soppressa l'iniziale proposta che prevedeva una degressione generalizzata degli aiuti, nella misura del 3 per cento, che avrebbe pesantemente penalizzato i settori meno difesi quali l'ortofrutta. Sono inoltre previsti ulteriori aiuti per il latte che, a regione, raggiungeranno l'importo di circa 250 milioni di euro all'anno.

L'oratore osserva inoltre che il settore del vino beneficerà dell'introduzione del divieto della trasformazione di mosti di Stati terzi, salvo deroghe, che saranno difficilmente concesse dal Consiglio dei ministri. Sono state inoltre previste misure per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui potrà beneficiare circa un ottavo della produzione, per un totale di 100 mila ettari nell'arco del prossimo periodo di programmazione finanziaria. Al settore sono infatti destinati 193 miliardi di lire all'anno, cui si aggiungono i benefici derivanti dalla regolarizzazione di 10.400 ettari e l'autorizzazione di nuovi impianti per circa 13.000 ettari.

A proposito dei Fondi strutturali, dopo aver rilevato che negli ultimi tre anni l'Italia è riuscita ad utilizzare più del 70 per cento dei finanziamenti ad essa destinati – a fronte di una situazione che vedeva precedentemente, in talune regioni, un utilizzo inferiore al 10 per cento – il Ministro segnala il trasferimento della gestione di 800 miliardi di lire all'anno, per misure orizzontali al campo di applicazione della PAC. Tali risorse, come evidenziato nel comunicato stampa diffuso in data

odierna e consegnato dal Ministro alla Commissione e Giunta riunite, hanno consentito il finanziamento di una serie di misure di accompagnamento della politica agricola e di interventi strutturali su cui si è pronunciato ieri il CIPE con tre delibere.

Rispondendo al senatore Biasco, l'oratore rileva inoltre che alla bieticoltura sono stati destinati 60 miliardi per l'integrazione dei prezzi.

Nonostante l'enfasi posta da taluni Governi europei sulle modifiche introdotte all'accordo dei Ministri agricoli dal Consiglio europeo di Berlino – sottolinea il Ministro – i risultati conseguiti nel negoziato su Agenda 2000 non risultano sostanzialmente intaccati dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo, soprattutto se si confrontano con le proposte iniziali presentate dalla Commissione nel 1997. Osservato inoltre che la prospettiva di una riduzione delle risorse destinate al settore è tuttavia ineluttabile, egli evidenzia come sia infatti difficilmente comprensibile per l'opinione pubblica il fatto che, attualmente, vengano destinati all'agricoltura europea circa 80.000 miliardi di lire all'anno, 8 fronte dei 10.000 miliardi destinati alle misure concernenti i 18 milioni di disoccupati. Le prospettive del prossimo periodo di programmazione finanziaria consentono comunque di disporre di risorse ragguardevoli per l'agricoltura italiana, che passerà dalla quota del 14,6 a quella del 16,17 per cento dell'utilizzo dei fondi della PAC.

L'oratore esprime il proprio ottimismo anche in ordine all'adeguamento delle strutture preposte al settore, essendo in dirittura d'arrivo il regolamento sull'organizzazione del Ministero, proseguendo l'*iter* di altri provvedimenti che riguardano gli enti del settore ed essendo in corso la riflessione sul futuro degli istituti di ricerca.

Per quanto concerne il settore dei pomodori il ministro De Castro sottolinea l'impegno nella battaglia per la soppressione del sistema delle quote, che impedisce gli investimenti nel settore. La riforma dovrebbe inoltre consentire una decisa trasformazione dagli aiuti alla produzione al sistema dei contributi per ettaro introducendo gli opportuni controlli per evitare abusi.

L'oratore segnala altresì l'importanza dell'applicazione dei patti territoriali in agricoltura che, nel caso di Lecce, hanno visto 27 enti territoriali ed organizzazioni di categoria definire un protocollo dal valore di 100 miliardi che, grazie al raccordo con i quadri comunitari di sostegno, ha consentito di programmare un importo doppio di finanziamenti pubblici, che raggiungerà circa 200 miliardi di lire con i fondi comunitari, mobilitando risorse per circa 400 miliardi, ivi compresi gli investimenti privati. Tale modello consentirà dunque di realizzare interventi corrispondenti a circa il 40 per cento della produzione vendibile di tale provincia e potrebbe trovare prossimamente un'utile appplicazione anche in Sicilia e Sardegna. Al riguardo i soggetti coinvolti non hanno guardato solamente a criteri di redditività – che avrebbero privilegiato i settori dell'industria e dei servizi – ma anche ad altri fattori, quali i riflessi sull'occupazione e sull'indotto.

L'oratore conviene inoltre sull'esigenza di andare oltre la legge n. 185 del 1992, procedendo alla riforma del Fondo di solidarietà nazionale.

Per quanto concerne il settore suinicolo il Ministro rileva come l'intesa che ha ridotto l'impatto delle sanzioni degli Stati Uniti – introdotte come ritorsione per il contenzioso sulle banane – consentirà benefici soprattutto nelle esportazioni di prosciutto e di pecorino. Bisogna tuttavia considerare – egli avverte – che non tutti i danni sono ascrivibili alle politiche europee e che il settore è danneggiato dalla crisi della domanda russa e da fenomeni ciclici di sovrapproduzioni che determinano la caduta dei prezzi.

Replicando al senatore Reccia l'oratore assicura il proprio impegno a verificare eventuali irregolarità e rileva le difficoltà che si riscontrano nel processo di riforma dell'AIMA, nella transizione dalle vecchie alle nuove procedure.

Soffermandosi sui quesiti del senatore Bedin, il ministro De Castro riconosce che il Consiglio europeo non ha aiutato il processo di allargamento, cui l'Italia è interessata quale paese trasformatore, che potrebbe slittare di qualche anno. La concorrenza posta sui mercati agricoli dai nuovi Stati membri sarà tuttavia bilanciata dalla possibilità di importare prodotti, quali i vitelli della Polonia, a prezzi ridotti. Fra le finalità di Agendo 2000 c'è tuttavia quella di preparare l'agricoltura europea a competere sui mercati internazionali sulla base delle regole dell'OMC.

Rispondendo al senatore Saracco l'oratore riscontra delle difficoltà nel definire un accordo fra le regioni italiane sul disegno di legge sulle quote latte e si rimette al Parlamento perchè tenga conto dello sforzo compiuto dai rappresentanti delle varie regioni e province autonome per giungere ad una intesa. A tale proposito l'oratore rileva come, opportunamente, sia stata riconosciuta alle regioni una crescente responsabilità nella gestione della politica agricola, restando al Ministero, prevalentemente, un ruolo di indirizzo e coordinamento e di difesa degli interessi italiani a Bruxelles.

Soffermandosi sul carico fiscale che grava sul settore primario il ministro De Castro osserva come l'IRAP abbia un effetto invariante in relazione al sistema fiscale nel suo complesso ma non sull'agricoltura. In tale ambito si pone l'esigenza di superare un sistema che si basa su tariffe catastali anzichè sulla tassazione dei bilanci, laddove in tutta Europa avviene il contrario, salvo che in Francia, dove vige un sistema misto. In tale prospettiva è altresì opportuno considerare che, benchè l'IRAP abbia comportato in taluni casi una tassazione 7 o 8 volte superiore a quella precedente, l'incidenza resta molto bassa rispetto al fatturato. Il problema della fiscalità in agricoltura dovrà essere ulteriormente approfondito sia in Italia che a livello europeo.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il ministro De Castro per l'esposizione e per aver preannunciato la trasmissione di una nota aggiornata sulle conclusioni del negoziato agricolo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

397^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

- (3852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PACE ed altri. Modifica dell'articolo 49 della Costituzione
- (3961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BESOSTRI. Modifica dell'articolo 49 della Costituzione
- (3886) Deputati BALOCCHI ed altri. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati
- (1792) SERENA. Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale
- (3686) BESOSTRI e MURINEDDU. Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
- (3687) BESOSTRI ed altri. Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
- (3822) DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti
- (3954) SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
- (3956) MARINI. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'Autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti

politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO che si sofferma preliminarmente sui contenuti del disegno di legge n. 3886, approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta di una sostanziale riforma della legge n. 2 del 1997 sul finanziamento dei partiti con la quale viene superato il meccanismo del cosiddetto 4 per mille, sostituito da un rimborso delle spese sostenute per le campagne elettorali per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Viene previsto altresì un analogo rimborso in favore dei comitati promotori dei *referendum*, subordinato peraltro al raggiungimento del *quorum* di validità di ciascuna consultazione medesima.

Venendo a considerare il merito del provvedimento in esame, ricorda le modalità tecniche previste, all'articolo 1, per la erogazione dei rimborsi, la cui corresponsione risulta scaglionata in cinque anni. L'articolo 2 determina i requisiti per partecipare al riparto delle somme fissando in particolare nell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale la soglia per accedere a tale riparto. Si sofferma poi sulla previsione contenuta nell'articolo 3, che riserva una quota definita dei rimborsi ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica attiva.

L'articolo 4 ridefinisce, ampliandoli, i limiti alla detrazione fiscale delle erogazioni liberali ai partiti, mentre l'articolo 5 reca una serie di previsioni volte a diminuire il carico tributario gravante su molte attività e manifestazioni pubbliche svolte dai partiti e movimenti politici. Gli articoli 6 e 7 contengono invece norme transitorie tra la nuova e la previgente disciplina. L'articolo 8 delega il Governo alla emanazione di un testo unico compilativo di tutta la normativa di rango legislativo in materia di rimborsi elettorali, finanziamento e agevolazioni in favore di partiti e movimenti politici. L'articolo 9 reca la clausola di copertura finanziaria, quantificata in 208 miliardi per il 1999, 198 miliardi per il 2000 e 257 miliardi annui a decorrere dal 2001. L'articolo 10 infine dispone la abrogazione espressa di una serie di disposizioni legislative, segnatamente quelle, come accennato, sulla destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica.

La relatrice ricorda quindi i contenuti essenziali delle altre iniziative legislative, anche di revisione costituzionale, all'esame della Commissione: oltre la materia del finanziamento della politica, esse investono il tema della democrazia interna dei partiti e, più in generale, l'attuazione nonchè l'eventuale adeguamento dell'articolo 49 della Costituzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GASPERINI chiede preliminarmente che venga valutata l'opportunità di procedere ad un esame disgiunto delle iniziative in tito-

lo, trattando separatamente quelle che non riguardano esclusivamente il rimborso delle spese elettorale.

Su questa proposta interviene il senatore BESOSTRI il quale rileva l'opportunità di separare l'esame del disegno di legge approvato dalla Camera, recante una normativa a suo avviso necessariamente transitoria sul finanziamento delle spese elettorali, dal più generale problema del finanziamento dei partiti. Quest'ultimo tema evoca poi la più ampia questione della interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione, in particolare circa la ammissibilità di un intervento del legislatore sulla organizzazione interna dei partiti. Si tratta di questione assai dibattuta ma che oggi potrebbe essere risolta nel senso della opportunità di una legge di garanzia delle condizioni minime di democrazia interna ai partiti.

Il presidente VILLONE, riassumendo gli elementi emersi in questa prima fase del dibattito, rileva la opportunità di procedere ad un esame disgiunto delle iniziative in titolo e propone di proseguire la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1792, 3686, 3687, 3886 e 3956 concernenti il finanziamento dei partiti e il rimborso delle spese elettorali, assumendo come testo base il disegno di legge n. 3886 approvato dalla Camera dei deputati, e di disgiungere invece i disegni di legge nn. 3822, 3852, 396, 3954 e 3961, tutti concernenti il regime giuridico dei partiti.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di concordare con quest'ultima proposta, rilevando tuttavia l'opportunità di procedere con sollecitudine all'esame delle iniziative concernenti la disciplina del regime giuridico dei partiti.

Concorda con quest'ultimo rilievo il senatore PASTORE, che ribadisce la necessità di un intervento legislativo sulla organizzazione dei partiti. In particolare ritiene che la erogazione dei finanziamenti previsti in favore dei partiti e movimenti politici debba essere condizionata ad una verifica dei requisiti minimi di democraticità interna della vita dei medesimi. Al riguardo ritiene dunque che prima di procedere alla disgiunzione dei disegni di legge in esame venga valutata la possibilità di introdurre seppure in una forma essenziale una disciplina sulla organizzazione dei partiti, non vincolante, ma condizionante la corresponsione di almeno una parte dei finanziamenti previsti dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. A suo avviso infatti le erogazioni previste da questo disegno di legge solo in parte possono essere considerati rimborso di spese elettorali, ma la stessa corresponsione dilazionata dei cosiddetti rimborsi costituisce evidentemente anche una vera e propria forma di finanziamento ai partiti.

Il presidente VILLONE osserva che un esame congiunto di tutti i disegni di legge in titolo potrebbe condurre, nel caso di approvazione del solo disegno di legge trasmesso dalla Camera, ad un improprio assorbimento di tutte le iniziative concernenti il regime giuridico dei partiti e movimenti politici. Rileva invece come le istanze avanzate dal senatore Pastore possano comunque essere tradotte in forma di emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera.

Il senatore PINGGERA, nel concordare con la proposta avanzata dal Presidente evoca i problemi determinati da una disciplina che incida sulla autonomia statutaria dei partiti, che potrebbe facilmente risolversi in una discutibile forma di condizionamento esterno.

La senatrice DENTAMARO, asserita la opportunità di approfondire la definizione di una disciplina sulla organizzazione del partiti, reputa difficile e comunque poco realistico distinguere il tema delle spese elettorali da quello del finanziamento dei partiti in quanto tali. Quanto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rileva come questo sia fondato sul legame tra il rimborso delle spese elettorali e la presentazione di liste di candidati, condizione quest'ultima che sarebbe stata travolta da un esito diverso della recente consultazione referendaria in materia elettorale. Ritiene, peraltro, che il testo in esame contenga indicazioni conformi all'esigenza indicata dal senatore Pastore ad esempio in tema di promozione della partecipazione femminile alla vita politica.

Nel ribadire la disponibilità ad approfondire il tema della organizzazione della vita interna dei partiti, manifesta infine il proprio consenso alla proposta avanzata dal Presidente.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha segnalato la opportunità di garantire tempi adeguati allo svolgimento della discussione generale, il presidente VILLONE dispone che questa prosegua nella seduta pomeridiana, della quale conseguentemente propone l'anticipazione alle ore 14,15.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01^a, 0161^o)

Il presidente VILLONE comunica l'anticipazione alle 14,15 della seduta pomeridiana già fissata per le ore 14,30 e conseguentemente una anticipazione della convocazione della Sottocommissione per i pareri alle ore 14.

Avverte, inoltre, che il disegno di legge 1388-bis, recante disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, già approvato dal Senato, è stato approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento e verrà conseguentemente messo all'ordine del giorno della Commissione non appena assegnato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

398^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il Ministro per le riforme istituzionali Amato.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

- (3852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PACE ed altri. Modifica dell'articolo 49 della Costituzione
- (3961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BESOSTRI. Modifica dell'articolo 49 della Costituzione
- (3886) Deputati BALOCCHI ed altri. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, approvato dalla Camera dei deputati
- (1792) SERENA. Deducibilità dei contributi volontari ai partiti dall'imponibile delle imposte correlate al reddito: IRPEF, contributo al Servizio sanitario nazionale
- (3686) BESOSTRI e MURINEDDU. Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
- (3687) BESOSTRI ed altri. Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
- (3822) DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti
- (3954) SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
- (3956) MARINI. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici. Istituzione dell'Autorità per le garanzie in ordine all'organizzazione democratica dei movimenti e partiti politici e alla trasparenza nella gestione dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio; disgiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 3852 e 3961)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice PASQUALI riafferma la posizione contraria del Gruppo di Alleanza nazionale sul disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e, più in generale, su ogni forma di finanziamento pubblico dei partiti politici. Preannuncia quindi la presentazione di numerosi emendamenti.

Il senatore GUERZONI manifesta un'adesione critica al testo approvato dalla Camera dei deputati con il quale si propone, a suo avviso, una frettolosa cancellazione del vigente meccanismo di finanziamento volontario dei partiti politici. A questo proposito, lamenta la carente attuazione amministrativa della legge vigente, che ne ha impedito una efficace applicazione. Nel riconoscere quindi le motivazioni che sostengono l'urgenza del provvedimento in esame, osserva che questo avrebbe potuto essere realizzato anche nel quadro fissato dalla legislazione vigente. Più in generale ritiene che il legislatore debba farsi carico del problema del finanziamento delle attività dei partiti, mentre il testo trasmesso dalla Camera dei deputati si limita al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle campagne elettorali. Il disegno di legge reca inoltre, a suo avviso, una normativa più centralistica, da un lato, e proporzionalistica dall'altro, che incentiva la cristallizzazione dei rapporti di forza tra i partiti esistenti pregiudicando il sorgerne di nuovi.

Conclusivamente, nel segnalare la contraddittorietà dell'atteggiamento delle forze politiche che hanno mosso e muovono critiche nei confronti del finanziamento ai partiti, egli preannuncia che non presenterà alcun emendamento e concorda con la proposta avanzata dal Presidente nella seduta precedente per un esame disgiunto dei disegni di legge, auspicando che un esame più pacato delle iniziative sul regime giuridico dei partiti possa essere l'occasione per approfondire il problema del finanziamento della politica.

Il senatore BESOSTRI, nel concordare con le valutazioni del senatore Guerzoni, si sofferma su talune contraddizioni che viziano il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Si tratta in ogni caso di rilievi superabili sulla base della considerazione del carattere transitorio della normativa proposta, che va tuttavia precisato. Suggerisce infine alla senatrice Pasquali, che ha annunciato la presentazione di molti emendamenti, di formulare una proposta emendativa tesa a prescrivere che il rimborso previsto nel disegno di legge in esame sia corrisposto alle sole forze politiche che lo richiedano. Su un emendamento di tale contenuto preannuncia, sin da ora, il proprio voto favorevole.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, nel concordare con la proposta avanzata dal Presidente nella seduta precedente, dichiara di condividere l'opportunità di affrontare il tema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il quale però, a suo avviso, non può essere costretto nella forma di emendamenti al testo trasmesso dalla Camera, stante la sua complessità e rilevanza. Replicando poi ai rilievi mossi dal senatore Pastore, ritiene che questo provvedimento non contenga una nuova forma di finanziamento ai partiti ma – come dimostrano le critiche di se-

gno opposto avanzate dal senatore Guerzoni – sia essenzialmente diretto a garantire un contributo per le spese sostenute nel corso delle campagne elettorali, al fine di garantire parità di condizioni a tutte le forze politiche. In proposito afferma che ciascuna forza politica dovrebbe riconoscere, in modo responsabile e trasparente, la necessità di assicurare non già un privilegio ma un opportuno intervento pubblico a sostegno dell'attività politica, giacché i costi della politica sono indiscutibili e la funzione dei partiti è di primaria rilevanza proprio nel momento di formazione di organi essenziali dell'ordinamento costituzionale, come le assemblee rappresentative.

Il presidente VILLONE, alla luce delle varie posizioni emerse, propone di fissare subito un termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo approvato dalla Camera dei deputati, determinando intanto anche i tempi per l'esame dei disegni di legge relativi al regime giuridico dei partiti, da trattare separatamente.

Dopo un intervento della relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che manifesta la propria disponibilità, sin dalla prossima settimana, ad illustrare compiutamente le iniziative legislative relative al regime giuridico dei partiti, interviene il senatore PONTONE il quale conferma la contrarietà della sua parte politica al disegno di legge approvato dalla Camera che, sotto la forma di un contributo alle spese sostenute per lo svolgimento delle campagne elettorali, dissimula una forma di vero e proprio finanziamento ai partiti politici. Reputa quindi che l'esame dei disegni di legge relativi al finanziamento non possa essere disgiunto da quello dei testi relativi al regime giuridico dei partiti e, conseguentemente, manifesta la propria opposizione alla proposta avanzata dal Presidente.

Interviene quindi il senatore PASTORE, il quale, con riferimento agli articoli 4 e 5 del disegno di legge approvato alla Camera, segnala come queste disposizioni prevedano agevolazioni fiscali ai partiti politici. In assenza di una disciplina legislativa sul regime giuridico dei partiti, siffatte previsioni potrebbero, a suo avviso, favorire agevoli espedienti a scopo di elusione fiscale; dal che discende la necessità di integrare il testo approvato dalla Camera con una disciplina che fissi requisiti minimi di riconoscibilità del partito politico, relativi anche alla sua organizzazione interna.

Il presidente VILLONE, nel proporre per le ore 12 di mercoledì 28 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3886 da intendersi come testo base, propone altresì la disgiunzione dei soli disegni di legge costituzionali (3852 e 3961), che per la loro natura richiedono comunque una separata trattazione; ciò al fine di permettere che la discussione si possa sviluppare sul complesso delle iniziative legislative presentate.

Dopo brevi interventi del senatore GUERZONI e del senatore RO-TELLI, il quale ritiene incongruo affrontare il tema della democrazia interna dei partiti sotto il mero profilo del loro finanziamento, i senatori PONTONE e PASTORE dichiarano la propria opposizione alla fissazione, sin d'ora, del termine per la presentazione degli emendamenti proposta dal Presidente, ritenendo opportuno svolgere compiutamente la discussione generale prima di tale adempimento.

Le proposte avanzate da ultimo da parte del Presidente, poste ai voti previo accertamento della presenza del numero legale, sono quindi approvate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato)

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FISICHELLA rileva anzitutto che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati riguarda due punti assai significativi, distinti ma congiunti, dell'impianto costituzionale che il processo riformatore intende realizzare: l'autonomia statutaria delle regioni e l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale. Circa il primo punto, relativo all'autonomia delle regioni, si prevede una riformulazione dell'articolo 123 che sancisce, al secondo e terzo comma, che «lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi». Si prevede, dunque, la doppia lettura, escludendo peraltro che per tale legge sia richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di governo. Inoltre, non è più necessaria una legge della Repubblica per l'approvazione dello Statuto, come deliberato dal Consiglio regionale. Tuttavia, «il governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». Infine, «lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

Già la comparazione meramente filologica e testuale mette in evidenza la crescita del ruolo legislativo degli organi regionali nel processo di formazione e modificazione dell'edificio statutario. Ma anche il secondo punto del disegno di legge costituzionale in esame, quello relati-

vo all'elezione diretta del presidente della Giunta, si propone, questa volta attraverso l'accrescimento della capacità governante degli organi regionali, di irrobustire la consistenza istituzionale della Regione, in un quadro complessivo nel quale i fattori collaborativi tra i diversi livelli istituzionali siano in grado di assicurare una migliore e più responsabile operatività del sistema di fronte alla sfide che attendono il paese, sul piano interno e internazionale.

Circa questo secondo punto, il passaggio cruciale del disegno di legge costituzionale n. 3859 è il quinto comma dell'articolo 122, che nella sua nuova versione così recita: «il presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Come si vede, fatta salva, nel quadro dell'autonomia statutaria, la possibilità di disporre diversamente, è centrale l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Giunta. Verso il rafforzamento di tale centralità converge un insieme ulteriore di prescrizioni, sulle quali il relatore richiama quindi l'attenzione.

In primo luogo, la proposta di modifica all'articolo 121 della Costituzione affida al presidente della Giunta la direzione e la responsabilità della «politica della Giunta». In secondo luogo nomina e revoca dei componenti la Giunta sono competenza del «Presidente eletto» (non, dunque, del Presidente tout court). In terzo luogo il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta: l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Dunque, non solo l'esistenza della Giunta ma anche la sussistenza del Consiglio regionale sono legate alle sorti politiche del presidente della Giunta. In quarto luogo, va considerato il complesso delle disposizioni transitorie previste dal disegno di legge n. 3859, le quali costituiscono, considerate sistematicamente, un ulteriore, imponente fattore di orientamento verso una «forma di governo» imperniata sulla figura del presidente della Giunta eletto a suffragio universale diretto.

Infatti, si statuisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali, l'elezione del presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. Dunque, si fissa la coincidenza del *terminus a quo* per l'elezione del presidente e per il rinnovo dei Consigli regionali. A questo fine, nella fase transitoria, ferma restando la presentazione delle liste regionali, i capilista si intendono «sostituiti» (concetto non del tutto univoco, che merita forse un intervento testuale di precisazioni) con i candidati alla carica di presidente della Giunta.

Ma vi è coincidenza tra le sorti politiche del presidente della Giunta e la persistenza del Consiglio anche per quanto riguarda il *terminus ad quem*. Infatti, le disposizioni transitorie prevedono l'ipotesi di presentazione e approvazione di una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta. Tale approvazione, a maggioranza as-

soluta, comporta entro tre mesi l'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del presidente della Giunta.

Il relatore osserva, quindi, che pur nella possibilità che lo statuto regionale disponga altrimenti, la forma di governo emergente dal testo in esame è profilata con sufficiente approssimazione, e dunque ha già così una sua riconoscibilità comparativa; inoltre, una parte significativa dell'impianto modificativo è volta a privilegiare quella forma di governo così da rendere assai difficile e limitato l'esercizio di una diversa opzione.

La forma di governo emergente dal disegno di legge costituzionale è – trasferita nel contesto regionale e ad esso commisurata – essenzialmente la forma della elezione popolare diretta del Primo ministro nel contesto del governo di legislatura. Per dare in pieno il senso dell'analogia, il relatore richiama un passaggio della relazione che accompagna il disegno di legge costituzionale n. 1995, «Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione», da lui stesso proposto. Egli aggiunge che lo scioglimento delle Camere (o del Consiglio regionale) conseguente alla sanzione della sfiducia riporterebbe ai cittadini la decisione se ha operato bene il governo battuto in parlamento (o in Consiglio regionale), battendolo.

L'elezione a suffragio universale diretto del Primo ministro nel contesto del «governo di legislatura» è una forma di governo che rimane entro il quadro della democrazia rappresentativa. Il relatore ricorda che, per definizione, la «democrazia dei moderni» è la democrazia rappresentativa, pur se quest'ultima può prevedere taluni istituti convenzionalmente definiti di democrazia diretta. Del resto, anche il tipico presidenzialismo statunitense, fondato su una puntuale divisione di poteri, è una species del genus «democrazia rappresentativa». Ciò premesso, occorre tuttavia fissare qualche proprietà aggiuntiva, perché la forma di governo privilegiata dal disegno di legge n. 3859 possa esplicare sul piano meccanico e funzionale gli effetti di governabilità e di controllo politico (fino a quella espressione più piena e compiuta del controllo politico che è alternanza al governo) che la riforma vuole perseguire.

In merito, l'aspetto critico è quello relativo al primo comma della nuova formulazione dell'articolo 122: va da sé che qui il nucleo problematico è rappresentato dal sistema di elezione del Consiglio regionale.

Il «governo di legislatura», infatti, data la possibilità di comminare la sfiducia, rischierebbe di non funzionare come tale, nella pienezza delle sue prestazioni, se non si prevedesse tra i «princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» un insieme di limiti tesi ad evitare che una eventuale asimmetria tra la formula di voto per il Presidente della Giunta e quella per il Consiglio regionale impedisca o renda ardua l'indispensabile coerenza politica tra Giunta regionale e maggioranza consiliare. E poiché la Giunta è centrata sul suo Presidente, eletto a suffragio universale e dunque necessariamente in base a uno strumento maggioritario, ne discende che il sistema di elezione dei Consigli regionali, fissato con propria legge da ciascuna Regione, dovrà comunque stare entro i limiti di formule di voto (collegio uninominale maggiorita-

rio a turno unico, collegio uninominale maggioritario a doppio turno, premi di governabilità) in ogni caso coerenti con la logica operativa del «governo di legislatura» e con l'esigenza di corrispondenza politica tra Giunta e maggioranza consiliare.

In questo modo si rafforzerà ulteriormente la scelta, voluta dalla riforma, del Presidente eletto a suffragio universale, e si renderà ancora più impervia una opzione alternativa da parte di qualche Regione. Nondimeno, sarebbe stato a suo avviso preferibile evitare formalmente la possibilità che le Regioni statuiscano in maniera diversa rispetto alla «forma di governo» centrata sulla elezione popolare del Presidente della Giunta.

Un ulteriore aspetto della riforma in esame va considerato in modo specifico: l'articolo 126 del testo vigente prevede che il Consiglio regionale possa essere sciolto per alcuni motivi; tra questi, il compimento di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, nonché ragioni di sicurezza nazionale. Il nuovo testo contempla lo scioglimento del Consiglio regionale e, in aggiunta, la rimozione del Presidente della Giunta, conserva le ragioni connesse al compimento di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, ma cancella le ragioni di sicurezza nazionale.

Poiché una lettura testuale impedisce di ritenere che le ragioni di sicurezza nazionale rifluiscano nella nozione di compimento di atti contrari alla Costituzione, la soppressione del comma relativo alla sicurezza nazionale assume un significato che non può essere né condiviso né assecondato. La sicurezza nazionale, infatti, è il dominio privilegiato della sovranità politica. E sempre, ma soprattutto in una fase storico-politico e culturale particolarmente confusa sul piano interno sotto diversi aspetti, oltre che densa di sfide presenti e future sul piano internazionale, rimane essenziale riconoscere e mantenere all'autorità centrale la titolarità e l'esercizio, entrambi indivisi, della sovranità politica, anzitutto per la tutela e la difesa della sicurezza nazionale.

Quanto al disegno di legge n. 3853, connesso al testo approvato dalla Camera dei deputati, non vi si prevede la possibilità di una opzione diversa da parte delle singole regioni in tema di forma di Governo, ma non vi compare neppure lo scioglimento del consiglio quale conseguenza necessaria della sfiducia al presidente eletto. Questa carenza determina, a suo parere, una possibile contraddizione tra l'indirizzo politico del Presidente e la maggioranza del consiglio regionale. Non si prevedono, inoltre, criteri di elezione del consiglio tali da garantire la tendenziale coerenza tra la formula di voto per il Presidente e per l'assemblea rappresentativa.

In definitiva, il disegno di legge n. 3859, con le osservazioni, le precauzioni e i chiarimenti fin qui indicati, rappresenta un momento interessante e positivo nel processo di rimodulazione istituzionale diretto ad assicurare migliori opportunità di funzionamento al sistema politico italiano.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROTELLI rammenta che in tempi recenti il Senato ha approvato, modificandolo, un disegno di legge ordinario già approvato dalla Camera dei deputati in tema di scioglimento dei consigli regionali. Egli conferma il proprio dissenso da quella proposta normativa e domanda tuttavia quale sia, allo stato, l'orientamento del Governo, e quello della maggioranza, in merito alla riforma in esame. Osserva, in proposito, che una eventuale disposizione ad approvare celermente e senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera indurrebbe a considerare con atteggiamento diverso il contenuto specifico dell'articolato, sul quale viceversa molti sarebbero i rilievi da formulare. Va ricordato, infatti, che il rinnovo dei consigli regionali, previsto per l'anno 2000, costituisce una scadenza imprescindibile per ogni valutazione in materia, mentre la riforma in discussione esige anche adempimenti successivi, sia con legge statale sia con leggi regionali.

Il ministro AMATO rammenta la disposizione transitoria, già illustrata dal relatore, che consente l'elezione diretta dal Presidente della regione già dalle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge costituzionale, innestando l'elezione diretta nel sistema elettorale vigente per i consigli regionali.

Il senatore ROTELLI interpella nuovamente i Gruppi di maggioranza affinché chiariscano il proprio orientamento sui tempi di approvazione della riforma, e anche sul suo stesso contenuto.

Il presidente VILLONE replica affermando che l'orientamento di ciascun Gruppo sarà desumibile dall'andamento della discussione.

Il senatore ROTELLI rammenta che la seduta del giorno precedente è stata introdotta dalla enunciazione, da parte del Presidente, di uno specifico orientamento della maggioranza in tema di riforma elettorale, circa il metodo di trattazione delle proposte avanzate al riguardo.

Il presidente VILLONE precisa che sull'argomento in discussione la maggioranza non ha elaborato posizioni comuni, se non quelle desumibili dal dibattito parlamentare.

Il senatore GUERZONI osserva che la richiesta di chiarimento formulata dal senatore Rotelli ha un proprio fondamento; tuttavia il quesito sarà risolto nel corso dell'esame, ad esempio con una riflessione specifica sul legame tra Presidente eletto a maggioranza del consiglio regionale. In proposito egli considera necessario disporre accorgimenti istituzionali idonei a garantire la coerenza di indirizzo politico.

Il ministro AMATO richiama l'attenzione sulla natura dispositiva della nuova previsione costituzionale concernente la forma di governo regionale: rammenta al riguardo che inizialmente si formulò una disposizione prescrittiva ma la discussione alla Camera dei deputati ha dato luogo a un consenso sufficiente sulla soluzione in esame.

Il presidente VILLONE propone di proseguire la discussione generale nel corso della settimana successiva, fissando sin d'ora per giovedì 29 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3859, approvato dalla Camera dei deputati, da assumere come testo base.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

416^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

La seduta inizia alle ore 8.40.

SUI LAVORI DEI COMITATI RISTRETTI INCARICATI RISPETTIVAMENTE DALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 E 3810 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3831 E 3844, NONCHÈ SULLA FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807 (A007 000, C02°, 0130°)

Il presidente PINTO ricorda che il Comitato ristretto, istituito nella seduta del 25 marzo scorso per i disegni di legge nn. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 e 3810, ha tenuto le proprie numerose sedute in contemporanea con quelle del Comitato ristretto, istituito nella stessa data, per i disegni di legge nn. 3831 e 3844.

Interviene il senatore CALVI, relatore sui disegni di legge n. 1502 e connessi, il quale informa la Commissione sullo stato dei lavori del Comitato ristretto, sottolineando come nell'ambito di questo si sia proceduto ad un significativo approfondimento delle problematiche ad essi relative. In particolare, il Comitato ha concentrato la propria attenzione sul tema di un intervento modificativo che consenta di retringere l'area del diritto al silenzio, pur in un quadro di piena tutela delle garanzie e del diritto di difesa di quei soggetti che attualmente rivestono la qualifica di imputati in procedimenti connessi o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b) del codice di procedura penale, e che in prospettiva verrebbero ad assumere quella di testimone ovvero verrebbero assoggettati agli obblighi propri dei testimoni per quel che concerne le dichiarazioni rese sul fatto altrui. Evidenzia come lo sforzo compiuto dal Comitato abbia consentito di risolvere alcuni problemi, sebbene per altri sia invece necessaria un'ulteriore riflessione, e sottolinea che, qualora si riuscisse a definire una soluzione soddisfacente sul punto cui ha fatto riferimento, ciò faciliterebbe in maniera significativa l'esame delle questioni, che sono state finora sostanzialmente accantonate, relative al tema della formazione e valutazione della prova.

Il Comitato intende quindi proseguire la propria attività nella convinzione che un impegno in questa direzione potrebbe permettere di superare le difficoltà che ancora permangono sul tema del diritto al silenzio e di affrontare le altre problematiche in modo da pervenire infine alla stesura di un testo sui cui realizzare una sostanziale convergenza. Qualora peraltro ciò risultasse impossibile, il Comitato non potrebbe che prenderne atto, deliberare un testo a maggioranza e ritornare quindi in Commissione.

Il senatore FOLLIERI, relatore sui disegni di legge nn. 3831 e 3844, si rifà alle considerazioni svolte dal relatore Calvi e sottolinea il carattere intenso e proficuo del lavoro svolto nell'ambito del Comitato ristretto, evidenziando altresì come i profili sottesi ai disegni di legge su cui egli è relatore – disegni di legge che, come è noto, pur avendo carattere provvisorio, riguardano anch'essi il tema della formazione e valutazione della prova – potranno essere affrontati senz'altro nel momento in cui il Comitato ristretto per i disegni legge n. 1502 e abbinati passerà ad esaminare il problema di un intervento modificativo dell'articolo 192 del codice di procedura penale.

Prosegue richiamando l'attenzione sul fatto che le modifiche delineate sul tema della riduzione dell'area del diritto al silenzio renderebbero concretamente possibile, sul diverso versante della formazione della prova, escludere l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, fatta eccezione per i casi in cui la mancata risposta è stata determinata da violenza, minaccia o corruzione.

Il senatore CENTARO rileva anch'egli che, nell'ambito del Comitato ristretto, si è registrata una convergenza su alcuni punti della materia in esame, mentre divergenze e difficoltà rimangono su altri.

Sotto un diverso profilo fa presente però che appare difficile conciliare l'impegno imposto dall'esigenza di approfondire questioni all'esame del Comitato ristretto con la necessità di presentare, entro il prossimo 27 aprile, gli emendamenti al disegno di legge n. 3807 sul cosiddetto «rito monocratico» e invita pertanto la Commissione a valutare se non sia il caso di disporre una proroga di tale termine di almeno una settimana o, altrimenti, prevedere un rallentamento dell'attività del Comitato ristretto.

Il presidente PINTO giudica problematico un rinvio di una settimana del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3807.

Il senatore RUSSO, considerando essenziale evitare uno slittamento dei tempi di esame del disegno di legge n. 3807, ritiene però che si debba tener conto delle esigenze prospettate dal senatore Centaro e che, a

tale fine, potrebbe senz'altro prendersi in considerazione un rallentamento dei lavori del Comitato ristretto che permetterebbe, inoltre, un ulteriore approfondimento delle problematiche emerse, anche attraverso una ricognizione accurata e completa di quanto avviene negli altri ordinamenti europei.

Anche il relatore CALVI ritiene che un rallentamento dei lavori del Comitato possa essere senz'altro preso in considerazione, ferma restando l'esigenza di evitare comunque un allungamento dei tempi di esame dei disegni di legge sul rito monocratico.

Sulle modalità con cui dare seguito al suggerimento del senatore RUSSO circa una ricognizione sulle soluzioni normative adottate negli altri paesi europei per quel che attiene specificamente alle figure dell'imputato e del testimone, con riferimento anche alle ipotesi di connessione dei procedimenti, intervengono successivamente il senatore CARUSO, nuovamente il senatore RUSSO infine il relatore CALVI e il presidente PINTO.

Il presidente PINTO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

Dopo interventi del senatore CENTARO, del senatore CALLEGA-RO, del presidente PINTO e del senatore RUSSO, la Commissione conviene su un breve rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.3807, sul cosiddetto «rito monocratico» stabilendo il nuovo termine, per mercoledì 28 aprile, alle ore 20.

La seduta termina alle ore 9,15.

417^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN ORDINE AD UN DOCUMENTO DELLA SESTA COMMISSIONE DEL CON-SIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (A007 000, C02ª, 0131°)

Prende la parola il senatore PERA il quale, rifacendosi al suo intervento nella seduta antimeridiana di ieri del Senato, richiama l'attenzione su un documento della sesta commissione del Consiglio superiore della magistratura contenente una proposta di parere da sottoporre al plenum del Consiglio nella quale si fanno, tra l'altro, alcune osservazioni relativamente al disegno di legge costituzionale, approvato pressochè all'unanimità da questo ramo del Parlamento, sulla modifica dell'articolo 111 della Costituzione, osservazioni con le quali si auspica una revisione del testo licenziato dal Senato e, in particolare, la soppressione del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 111 che, come è noto, recepisce in maniera quasi letterale il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Prosegue, sottolineando il carattere abnorme e, a suo avviso, inquietante del documento testè menzionato che non consegue ad alcuna richiesta del Ministro di grazia e giustizia e che inoltre appare estraneo alle materie su cui il Consiglio superiore della magistratura può dare pareri allo stesso Ministro ai sensi dell'articolo 10 della legge n.195 del 1958. Si tratta in sostanza di un atto suscettibile di determinare una situazione di conflitto istituzionale e di avere inopportune ricadute sul piano politico ed auspica, pertanto, che a questa preoccupante iniziativa non venga dato alcun seguito dal plenum del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore RUSSO non condivide le preoccupazioni del senatore Pera e sottolinea che il documento, cui si è fatto testè riferimento, ha carattere esclusivamente interno allo stesso Consiglio e, proprio per tale ragione, trova impropria una discussione su un atto avente tale natura. Pur non avendo ancora potuto prendere conoscenza del contenuto del documento medesimo, non ritiene che le considerazioni riportate dal senatore Pera, sia nel suo odierno intervento sia in quello svoltosi nella seduta antimeridiana di ieri del Senato, implichino una lesione o un'interferenza con le prerogative del Parlamento. Crede, al contrario, che sia giusto che tutti possano esprimere valutazioni, anche di carattere critico, sul lavoro del Parlamento, valutazioni che il legislatore potrà fare proprie, se le giudicherà condivisibili, o disattendere, in caso contrario. In questa prospettiva l'iniziativa in questione non può assolutamente essere giudicata un'iniziativa preoccupante.

Il senatore VALENTINO sottolinea che il documento in questione costituisce una formale proposta di parere di una Commissione del Consiglio superiore della magistratura. È un atto su cui si impone una riflessione e che, alla luce dei suoi contenuti, appare effettivamente suscettibile di determinare quella situazione conflittuale alla quale il senatore Pera ha fatto riferimento.

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione sul carattere riservato del documento menzionato dal senatore Pera, che non avrebbe dovuto pervenire all'esterno del Consiglio superiore. Rileva, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 – secondo la quale il Consiglio superiore della magistratura dà pareri al Ministro di grazia e giustizia sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comun-

que attinente alle predette materie – è stata costantemente interpretata nel senso che tale facoltà può essere esercitata anche in mancanza di una richiesta dello stesso Ministro e ricorda che nello stesso senso ebbe ad esprimersi, nel 1990, la Commissione Paladin istituita dall'allora Presidente Cossiga, sulla base del rilievo che la diversa soluzione interpretativa – per cui il Consiglio avrebbe potuto esprimere il proprio parere solo in seguito ad un'espressa richiesta – avrebbe portato alla conseguenza assurda che, in mancanza di tale richiesta, il CSM non avrebbe potuto esprimere il suo parere anche su disegni di legge che, in ipotesi, riguardassero proprio tale organo.

Non condivide pertanto le affermazioni del senatore Pera e dichiara di non ravvisare alcun tentativo di limitare le prerogative del Parlamento nel documento della sesta Commissione del CSM, ritenendo, invece, doveroso e opportuno che i membri del Parlamento siano disposti a prendere in considerazione pareri e critiche da qualunque parte essi provengano.

Il senatore Antonino CARUSO intende porre l'accento sull'aspetto interamente politico delle questioni evocate. Infatti, mentre ritiene di aderire alle considerazioni già svolte in merito alla natura meramente interna del documento, nè mette in discussione la facoltà del C.S.M di rendere pareri di propria iniziativa, non è invece concorde circa un'interpretazione tanto lata dei poteri del C.S.M. da riconoscergli anche competenza in ordine a pareri su disegni di legge costituzionali . Da tale osservazione discende altresì un giudizio di disvalore nei confronti dell'operato di tale organo che egli - non già come membro del Parlamento, ma come cittadino – intende esprimere, atteso che tale consesso con la sua iniziativa ha sicuramente decampato dal corretto utilizzo delle funzioni che gli sono attribuite nell'interesse generale. Pur riconoscendo la natura pacificatrice dell'intervento del Presidente del Senato nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea, il senatore Antonino Caruso conclude osservando che, nel caso in esame, se invasioni di campo vi sono state, esse non provengono certo dal Parlamento.

Il senatore CALVI, dopo aver ribadito la natura meramente interna del documento e la sicura non improprietà della iniziativa assunta, si augura che qualunque decisione la Commissione vorrà adottare, non si perda il grande significato politico rappresentato dall'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 3619 e congiunti, sul «giusto processo», sorretto da uno schieramento tanto ampio quanto convinto e frutto di una lunga battaglia sostenuta anche dalla sua parte politica, con il quale si è completato un discorso avviatosi nel corso dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Il senatore PERA ribadisce che il documento in questione rivestirebbe aspetti preoccupanti sia sotto il profilo istituzionale che politico, qualora esso superasse la fase della mera ipotesi di lavoro preliminare.

Il presidente PINTO, dopo aver ricordato di aver ottenuto, grazie alla cortesia del senatore Pera, una copia del documento in questione, sottolinea le inequivoche parole pronunziate dal presidente Mancino con le quali egli, nella seduta dell'Assemblea di ieri, ha fatto appello all'esigenza di un contributo volto al rasserenamento nei rapporti tra magistratura e politica da parte della politica. Semmai fosse poi necessario dare ancora più corpo a tale esigenza di sdrammatizzare la vicenda, il Presidente sottolinea come la configurazione del documento della sesta commissione indica con chiarezza che si tratta di una mera prospettazione al plenum del Consiglio superiore della magistratura dell'opportunità che il Consiglio si pronunzi, con la riserva di inviare, quindi, la decisione eventuale al Ministro di grazia e giustizia. Nè – prosegue il presidente Pinto – si manca nel documento di sottolineare che si tratta di una prima bozza sul cui contenuto solo successivamente potrebbe avviarsi una riflessione all'interno del plenum, e solo del plenum del Consiglio. Il Presidente conclude dichiarando che alle decisioni del Presidente del Senato egli non mancherà di prestare la più grande attenzione.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

196^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente SERVELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3799) Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore MAGGIORE il quale illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che dà corso alle intese per il recupero dei beni culturali sottratti o illecitamente esportati, a condizione di reciprocità e attuando la cooperazione amministrativa necessaria per facilitarne il ritorno. Vengono definiti i beni interessati e le procedure da esperire, indicando le autorità e i tribunali competenti. È previsto un indennizzo per gli attuali proprietari, subordinato alla prova del possesso del bene in buona fede. Sui rilievi formulati nel parere della 1ª Commissione, ritiene che la logica aiuterà l'interpretazione corretta dell'articolo 4 del disegno di legge e che non valga la pena formulare emendamenti. Raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento.

Il presidente SERVELLO segnala innanzitutto la dizione lessicalmente impropria di «ritorno internazionale». Poiché l'atto risale al 1995 e l'articolo 7 si richiama alla normativa europea, si chiede cosa sia avvenuto in questi anni ai beni individuati e se siano stati effettivamente restituiti.

Il senatore MIGONE ricorda la positiva tradizione italiana avviata da Rodolfo Siviero, con la Commissione per il recupero dei beni trafugati durante la guerra, e chiede se essa operi ancora. Pur senza risentimento per la presenza di opere italiane in altri musei del mondo, cosa che anzi a volte aiuta a tessere i legami culturali, auspica che il valore artistico delle opere sia giustamente valorizzato rimarcando purtroppo che in alcuni casi molti dipinti vengono eccessivamente ammucchiati.

Il senatore VERTONE GRIMALDI coglie il riferimento alla mostruosità linguistica del titolo, associandosi alla critica espressa dal Presidente.

Il sottosegretario RANIERI concorda sull'infelice traduzione e si impegna a far pervenire notizie alla Commissione sul lavoro effettuato in questi anni per recuperare le opere d'arte.

Il presidente SERVELLO, dopo aver comunicato i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, verificata la presenza del numero legale pone ai voti il mandato al relatore Maggiore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

(3802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore PIANETTA riferisce alla Commissione sul provvedimento che introduce l'accordo con la Slovenia, di contenuto analogo ad altri simili, volto a favorire lo svolgimento di attività di ricerca industriale avanzata in vari settori, con particolare riguardo all'agricoltura, alle biotecnologie, alla scienza medica, alle ricerche fondamentali ed applicate. Si dà rilievo alla collaborazione interuniversitaria per la quale il polo scientifico di Trieste costituirà il punto di riferimento primario e si favoriranno progetti congiunti in ambito europeo; viene istituita una Commissione mista per l'attuazione dell'accordo. Più in generale ricorda che la Slovenia, che ora ha lo *status* di paese associato all'Unione europea, non ha risolto il contenzioso con l'Italia per la restituzione dei beni abbandonati: la ratifica di quest'accordo potrebbe forse offrire l'occasione per sottolineare quell'esigenza di giustizia non risolta. Raccomanda comunque l'approvazione del provvedimento.

Il presidente SERVELLO segnala che atti come questo dovrebbero essere finanziati direttamente sul bilancio del Ministero degli affari esteri, come già la Commissione si è trovata a segnalare. Si chiede altresì se il ruolo del Centro universitario di Trieste sarà assicurato, in quanto in effetti nulla è scritto nel testo dell'accordo.

Il sottosegretario RANIERI raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il presidente SERVELLO dopo aver comunicato i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, verificata la presenza del numero legale pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

(3803) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA sul provvedimento il quale evidenzia gli impegni di ordine economico nei confronti dell'Albania, pari ad oltre 1 miliardo per ciascuno dei prossimi tre anni. Si tratta di finanziamenti collegati alla cooperazione in vari campi scientifici e tecnologici applicati alla sanità, all'agronomia, all'ambiente, alle telecomunicazioni, all'informatizzazione e alla tutela del patrimonio archeologico. La ratifica di quest'accordo si presenta in un momento di grande emergenza e offre l'occasione di sostenere con convinzione l'impegno italiano in Albania, auspicando che la Commissione mista creata dall'accordo dia priorità a tutto ciò che sta alla base dei programmi in corso, in coordinamento con gli organismi competenti.

Il presidente SERVELLO osserva che una parte di questo accordo sembra superata dall'emergenza odierna, ma concorda con l'approvazione di un testo quadro che avrà senz'altro una sua utilità.

Il senatore CORRAO rileva che in generale manca un approccio positivo verso l'Albania che non gode di eccellente reputazione presso l'opinione pubblica italiana, la quale mostra di non conoscere il substrato culturale di un paese che ha dato numerosi esempi nel percorso di una storia densa di avvenimenti. In Italia meridionale è insediata da secoli una comunità albanese, che ha dato prova di grande civiltà, ma che non ha visto valorizzare il proprio apporto nell'attuale triste frangente: l'occidente infatti, che ha posto tanti mezzi nel dispiego delle armi, non sta dimostrando altrettanto impegno per l'assistenza a un popolo in difficoltà. Confida che gli sforzi non vadano dispersi, auspicando un ruolo primario degli amministratori locali e nelle università nel sud d'Italia, dove sono attivate cattedre di lingua e cultura albanese. Segnala infine l'importanza dell'impegno per la salvaguardia dei beni culturali e per la tutela delle zone archeologiche, affinché nelle circostanze attuali non siano danneggiate dalle azioni militari e dai vandali.

Il sottosegretario RANIERI constata che proprio in questo drammatico momento si avvertono le responsabilità dell'Italia nello sforzo di ricostruzione civile e democratica dell'Albania. Segnala pertanto il particolare valore di quest'accordo e rassicura dell'impegno del Governo sul coordinamento degli sforzi in atto.

Il presidente SERVELLO, dopo aver comunicato i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, verificata la presenza del numero legale pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

(3823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale rileva che l'accordo in esame è stato sottoscritto da più di due anni ma, per ironia della sorte, viene discusso dalla Commissione proprio nel momento in cui i Balcani sono teatro di violenti attacchi aerei. In particolare, tale coincidenza fa suonare piuttosto ironico l'articolo 12 dell'accordo, riguardante la sicurezza dell'aviazione civile.

Al di là di tale aspetto estrinseco, il testo in esame è del tutto simile a quello di altri accordi già sottoscritti con molti paesi e disciplina i vari aspetti amministrativi, tributari e commerciali dei servizi aerei effettuati dalle compagnie italiane e macedoni, stabilendo anche le procedure per la risoluzione delle controversie. Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore MIGONE chiede se il titolo del disegno di legge e lo stesso testo dell'accordo, facendo riferimento al Governo macedone, possono provocare nuove reazioni da parte della Grecia, con la quale si è da tempo convenuto in seno all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali di usare, per quello Stato, la dizione di «ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Il sottosegretario RANIERI precisa che la dizione «Governo macedone» non è contestata dalla Grecia e fa presente, inoltre, che anche l'opposizione all'uso del nome «Macedonia» sembra essersi affievolita negli ultimi tempi.

Il presidente SERVELLO avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale da parte del Presidente, dà mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge. (3834) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (Esame)

Il relatore, senatore VERTONE GRIMALDI, sottolinea l'importanza dell'accordo in esame, in considerazione del peso che la cultura italiana e quella russa hanno avuto in passato e continuano ad avere nel mondo contemporaneo. L'attuale situazione della politica internazionale, che sembra dar ragione ai teorici dello scontro di civiltà, conferisce poi un particolare significato a questo accordo, come a tutti gli strumenti e le iniziative che consentono di mantenere aperti un dialogo e una collaborazione tra la Russia e l'Europa occidentale.

In tale ottica si potrebbe integrare il già ampio campo di collaborazione tra i due paesi, prevedendo incontri tra le autorità religiose russe e quelle della Chiesa cattolica che consentano di approfondire i temi di comune interesse culturale.

Il senatore ANDREOTTI, pur concordando circa l'importanza di un dialogo tra la Chiesa cattolica romana e quella ortodossa, ritiene che ciò debba essere lasciato alle loro autonome iniziative, che non possono certo essere previste in un accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Federazione russa.

Il presidente SERVELLO concorda con il senatore Andreotti e rileva che l'accordo in discussione consentirà comunque di assumere iniziative di dialogo volte a raggiungere gli scopi che il Relatore si propone. Avverte poi che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Il sottosegretario RANIERI condivide l'impostazione che il Relatore ha dato al suo intervento e pone in evidenza che l'articolo 2 dell'accordo, prevedendo l'organizzazione congiunta di conferenze ed altri incontri per la divulgazione dei valori culturali tra i due paesi, già consentirebbe di assumere iniziative per approfondire gli aspetti culturali delle due religioni.

La Commissione, previa verifica da parte del Presidente della presenza del numero legale, dà mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(3835) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998 (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale ricorda la recente svolta nella posizione internazionale della Libia, dopo il superamento della crisi scaturita dall'attentato di Lockerbie, che ha indotto l'ONU ad abolire l'embargo. In tale contesto, anche l'accordo in esame acquista un diverso significato, perché potrebbe aprire interessanti prospettive per gli operatori economici italiani, in un settore in cui le imprese italiane hanno grandi esperienze e *know-how*. La Libia ha poche infrastrutture nel settore turistico, ma ha un grande patrimonio archeologico da valorizzare, nonché risorse naturali di notevole interesse, come le oasi nel deserto e alcune catene montuose.

Il testo dell'accordo purtroppo è inadeguato a consentire iniziative sicuramente necessarie, come la formazione professionale degli addetti alle aziende turistiche, che in Libia scarseggiano. È perciò auspicabile che, parallelamente alla ratifica dell'accordo stesso, vi siano ulteriori e più rilevanti iniziative per favorire gli investimenti italiani nel comparto turistico libico.

Il senatore PIANETTA dichiara di condividere la relazione del senatore Corrao e, in particolare, sottolinea la straordinaria importanza culturale degli insediamenti romani portati alla luce dalle ricerche archeologiche.

Il senatore ANDREOTTI, nel rallegrarsi per il fatto che sia stato finalmente raggiunto un accordo in merito alla vicenda di Lockerbie, sottolinea che l'Italia è il paese che ha sopportato maggiori sacrifici per l'embargo. Basti pensare che prima della crisi lavoravano in Libia 17.000 italiani, ridottisi successivamente a 1.000, mentre uno stato come il Regno Unito, che non ha relazioni diplomatiche con la Libia, ha triplicato il numero dei suoi cittadini che operano in territorio libico, passati da 2.000 a 6.000 negli anni dell'embargo.

L'Italia dunque non può in alcun modo essere considerata inaffidabile o doppiogiochista, avendo applicato con rigore le risoluzioni dell'ONU, pur nella convinzione che il colonnello Gheddafi rimanga comunque un interlocutore da cui non si può prescindere, se non si vuol consegnare la Libia a movimenti fondamentalisti.

Nella nuova situazione che si è determinata i libici desiderano vivamente aprirsi alla collaborazione economica con i paesi occidentali; tale opportunità non può essere sprecata dall'Italia, per la quale la Libia rappresenta un importante mercato e uno sbocco naturale per le sue imprese.

Il senatore MIGONE, dopo aver sottolineato il rapporto tra la collaborazione culturale e lo sviluppo dell'attività turistica, auspica che il Governo italiano e quello libico possano accrescere la collaborazione in entrambi i campi. In generale, la posizione dell'Italia nella graduatoria mondiale delle presenze turistiche non è, almeno negli ultimi anni, adeguata al grande potenziale del paese. Un rilancio reale dell'industria turistica italiana richiede anche una valorizzazione del patrimonio artistico, che ovviamente sia compatibile con un uso equilibrato e intelligente dei beni culturali.

Il presidente SERVELLO, rilevato che l'attività turistica richiede in primo luogo condizioni di sicurezza, si augura che la distensione nei rapporti tra la Libia e l'Occidente prosegua e crei le condizioni necessarie per l'incremento dei rapporti turistici. Peraltro, se sono evidenti e indiscutibili le responsabilità del regime libico, anche altri governi hanno concorso a drammatizzare la vicenda di Lockerbie con atteggiamenti ispirati ad un'eccessiva intransigenza.

Il sottosegretario RANIERI fa presente che la nuova fase nei rapporti internazionali della Libia si è resa possibile da quando le autorità di Tripoli hanno deciso di ottemperare alle decisioni delle Nazioni Unite relative al processo per l'attentato di Lockerbie. In seguito alla svolta, anche l'Unione europea ha ripreso il dialogo con la Libia, coinvolgendola nel partenariato euromediterraneo. L'Italia partecipa consapevolmente alla nuova fase dei rapporti con questo paese e di ciò i suoi operatori economici non potranno che giovarsi.

Il presidente SERVELLO avverte che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione, previa verifica da parte del Presidente della presenza del numero legale, dà mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

255^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3896) Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS dà conto dei pareri di nulla osta espressi sul testo del disegno di legge dalla 1^a, dalla 2^a e dalla 5^a Commissione permanente.

Poichè non sono stati presentati emendamenti, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione dei singoli articoli.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In sede di dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge, il senatore COSTA esprime l'apprezzamento per l'importante innovazione costituita dalla cartolarizzazione dei crediti, soprattutto in vista di un recupero di efficienza e competitività dell'intero sistema bancario. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

La Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,25.

256^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(2964) VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore VEGAS, il quale esprime apprezzamento per l'ampia ed articolata relazione svolta dal senatore Staniscia, dalla quale emerge la complessità della materia oggetto dei due disegni di legge. Circa il rilievo di una certa genericità dei principi e criteri direttivi recati dal disegno di legge di cui è primo firmatario, egli sottolinea che il ricorso alla delega e, conseguentemente, ad una disciplina non eccessivamente dettagliata risulta pressochè obbligato per l'elevato tecnicismo della materia della pensionistica di guerra. Inoltre, egli rileva con soddisfazione che il relatore condivide il principio recato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2964, laddove si prevede un coordinamento della normativa con le modifiche intervenute dopo l'emanazione del Testo unico e in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale. È vero anche che esiste un problema di semplificazione delle procedure rispetto al pregresso, - visto l'enorme contenzioso accumulatosi – così come appare condivisibile la preoccupazione a non stravolgere la disciplina esistente, per non mettere in forse l'equilibrio raggiunto. In prospettiva, l'intervento di delega dovrebbe avere anche l'obiettivo di evitare l'instaurarsi di procedimenti contenziosi. Sull'ampliamento della valutazione del danno anche agli aspetti psicofisici, egli

ritiene che sia opportuno modificare la disciplina tenendo conto anche di specifiche pronunce giurisprudenziali.

Passando ad esaminare il nodo delle risorse finanziarie, egli è consapevole della modestia degli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie degli anni scorsi, definiti in precedenza per coprire gli oneri dei disegni di legge n. 605 e connessi. Nell'attuale condizione di finanza pubblica, che non consente di incrementare le risorse, potrebbe essere sufficiente stabilizzare per i prossimi anni gli attuali stanziamenti in bilancio, previsti per le pensioni di guerra attive al 1998; tenuto conto della naturale dinamica decrescente delle partite attive, si potrebbero utilizzare i risparmi di spesa automaticamente realizzati. Poiché la legislazione contabile non consente l'utilizzo dei residui, occorre individuare il meccanismo per utilizzare tali risparmi. Da ultimo, egli ritiene opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

Interviene il senatore AGOSTINI, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1614, sottolineando la delicatezza della materia della pensionistica di guerra, che trova la propria motivazione fondamentale nel principio del ristoro del danno subito. Non vi è dubbio che le indennità e le pensioni percepite attualmente non appaiono adeguate al principio dell'equo ristoro ed anche le proposte di legge prevedono rivalutazioni delle erogazioni non certamente in linea con le legittime aspettative dei soggetti interessati. La scelta dello strumento della delega risponde all'esigenza di riordinare l'intera materia, anche al fine di eliminare le sperequazioni più evidenti.

Dopo aver condiviso l'obiettivo di reperire ulteriori risorse finanziarie per coprire i maggiori oneri, si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, proceda alla definizione di un testo unificato.

Il senatore MONTAGNA sottolinea il disagio ingenerato in numerosi pensionati di guerra per la richiesta di rimborso, da parte dell'amministrazione erogante, di somme indebitamente percepite; poiché si tratta di persone che, in genere, difficilmente possono essere state in grado di comprendere le motivazioni giuridiche che hanno originato la indebita percezione delle somme e che quindi hanno agito in buona fede, occorrerebbe introdurre una specifica previsione che consenta all'amministrazione di richiedere il rimborso solo in caso di dolo. Egli sollecita, peraltro, il Governo a tener conto di tale specifica questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

296^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

indi del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (n. 415)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, C07ª, 0044°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso, nella quale – ricorda il presidente BISCARDI – il relatore Nava, in sede di replica, aveva illustrato una bozza di parere.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda in primo luogo che l'Osservatorio è stato istituito nel febbraio del 1996, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento collegato per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 537). Lo schema di decreto in esame si limita, in sostanza, ad accorpare organicamente tutte le competenze che sono state via via attribuite nel tempo all'Osservatorio da diverse fonti normative, legislative e non. Alcune di tali funzioni appaiono di grande delicatezza per la vita del sistema universitario, come la formulazione di proposte ai fini della definizione dei criteri di riparto per la quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. I membri dell'Osservatorio nominati dal Ministro Salvini nel

1996 – prosegue il Sottosegretario – sono definitivamente cessati dalle funzioni il 18 aprile scorso e ciò pone il Governo in una situazione di estrema difficoltà, poichè gli preclude la adozione di numerosi atti, per i quali la legge prevede il parere obbligatorio dell'Osservatorio. Onde superare tale problema il Governo ha quindi predisposto lo schema di decreto ministeriale ora in esame, il quale prevede una sistemazione dell'organo sostanzialmente transitoria, in attesa di una ridefinizione legislativa del suo assetto, per la quale il Governo ha presentato un disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione Cultura della Camera dei deputati. In quel testo – fa presente al senatore Asciutti – è previsto il parere parlamentare sulla nomina dei componenti.

Ricordato poi che la programmazione universitaria per il triennio 1998-2000 non prevede alcuna nuova istituzione, ma solo il consolidamento delle sedi esistenti, e l'importanza delle competenze attribuite in materia all'Osservatorio, respinge le accuse di arretramento sul fronte dell'autonomia universitaria, atteso il carattere meramente ricognitivo dello schema in esame, e conclude ricordando che il finanziamento degli atenei grava per l'85 per cento su tutti i contribuenti: da ciò l'opportunità di coniugare l'autonomia con la valutazione.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore Nava.

Il senatore BEVILACQUA osserva che lo stesso Governo non sembra confidare troppo nell'asserito carattere transitorio dello schema in esame, dal momento che prevede la riconferma dei componenti l'Osservatorio dopo il primo triennio. Giudica quindi opportuno sottrarre la loro nomina, almeno in parte, alla piena discrezionalità del Ministro prevedendo una designazione da parte del CUN e conclusivamente annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che il Gruppo Forza Italia, in coerenza con le posizioni già enunciate nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, ritiene che il testo in esame comporti un eccessivo accentramento di poteri in capo al Ministro, anche alla luce della normativa già vigente relativa all'Osservatorio e pertanto si asterrà. Occorrerà inoltre che il potere di nomina dei suoi componenti sia esercitato con la massima cautela, al fine di assicurare una effettiva posizione di neutralità a tale organo.

Il senatore LORENZI annuncia a sua volta l'astensione del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, cogliendo una certa refrattarietà del Governo a occuparsi della razionalizzazione nelle strutture periferiche degli atenei. Ciò comporta fra l'altro una esaltazione del ruolo spettante ai «sette saggi» chiamati a dar vita all'Osservatorio, i quali dovranno assicurare le più elevate competenze, onde offrire un reale contributo allo svolgimento dell'autonomia.

Il relatore NAVA, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, osserva che l'ipotesi di introdurre il parere parlamentare sulla nomina

dei componenti l'Osservatorio (cui egli è favorevole) andrà esaminata in sede di discussione del disegno di legge già menzionato. Invita poi il Sottosegretario a esprimersi sull'ipotesi di una integrazione alla bozza di parere illustrata, che preveda la scelta da parte del Ministro di due dei sette componenti nell'ambito di una rosa di cinque designazioni effettuate dal CUN.

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO si è detto favorevole, il RELA-TORE modifica di conseguenza la bozza di parere.

Il Presidente BISCARDI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la bozza di parere nel testo integrato, che risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni su ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

- e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, nel testo unificato, sospesa nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il Presidente OSSICINI avverte che si passerà all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, facendo presente che il relatore Masullo ha presentato una ulteriore nuova stesura dell'emendamento 1.201; i subemendamenti riferiti alla precedente stesura possono comunque ritenersi senz'altro riferiti a quella nuova.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra il subemendamento 1.201/1, volto a conferire un giusto riconoscimento agli assistenti del ruolo ad esaurimento, i quali si trovano nell'università da più lungo tempo dei ricercatori e pertanto non dovrebbero essere scavalcati da questi ultimi.

Il senatore BEVILACQUA illustra il subemendamento 1.201/2, sottolineando come esso sia ispirato a ragioni di equità.

Il senatore ASCIUTTI illustra il subemendamento 1.201/3, di analoga ispirazione, richiamandosi agli orientamenti emersi in seno alla Commissione nello scorso dicembre e segnalando come il personale considerato nell'emendamento presti un contributo essenziale al funzionamento degli atenei.

Il senatore TONIOLLI dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento 1.201/3.

Il relatore MASULLO illustra l'emendamento 1.201, nel suo ulteriore nuovo testo, che nella sostanza si discosta dalla stesura precedente per la soppressione dei commi 3 e 4, al fine di conformarsi al parere della Commissione affari costituzionali. Egli ha ritenuto infatti preferibile tale via – che consente alla Commissione di proseguire l'esame in sede deliberante – rispetto al mantenimento della precedente stesura, la cui approvazione comporterebbe necessariamente la rimessione alla sede referente e quindi l'esame del testo anche da parte dell'Assemblea, con conseguenze del tutto imprevedibili quanto agli esiti e alla durata dell'iter. Sottolinea quindi l'importanza del nuovo comma 3, con il quale si assicura la piena partecipazione dei professori ricercatori agli organi accademici, compresi i consigli di facoltà e con la sola eccezione delle deliberazioni riguardanti gli ordinari e gli associati. In conclusione, l'emendamento esprime l'essenza della volontà politica della Commissione, tesa ad assicurare ai ricercatori quel riconoscimento legislativo atteso finora invano da un quindicennio.

Il senatore BEVILACQUA ritira il subemendamento 1.209/1.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.209/2 e 1.209.

Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 1.219, ricordando di averlo presentato per tentare di superare i problemi posti dai pareri della Commissione affari costituzionali prima che il relatore presentasse il proprio testo. Dichiara poi di aggiungere la propria firma – previo consenso del senatore ASCIUTTI – sul subemendamento 1.201/3 di quest'ultimo.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.230, volto a risolvere un problema particolare delle università per stranieri di Perugia e Siena, troppo spesso trascurate. Le categorie di personale menzionate nell'emendamento sono molto limitate e pertanto esprime stupore per il parere contrario della Commissione bilancio, invitando nel contempo il Governo a quantificare l'onere finanziario recato dall'emendamento. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 1.231.

Il senatore TONIOLLI illustra il subemendamento 1.55/1, stigmatizzando l'immotivato parere contrario della Commissione bilancio e segnalando che, viceversa, la Commissione affari costituzionali non ha sollevato obiezioni. La sua proposta è volta a rimediare – senza oneri aggiuntivi – alle iniquità determinate nello svolgimento dei concorsi dall'egemonia di talune baronie accademiche. L'1.55/2, poi, intende sov-

venire al problema di quanti, trovandosi all'estero nell'estate del 1980, non poterono prendere parte ai giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, pur avendo i prescritti requisiti.

Il senatore BERGONZI richiama al rispetto della norma regolamentare (articolo 100, comma 9), in virtù della quale ciascun senatore può prendere la parola una sola volta, anche se presentatore di più emendamenti.

Il Presidente OSSICINI fa presente di essersi avvalso della facoltà di cui allo stesso comma, di articolare diversamente la discussione, alla luce della particolare complessità della materia trattata e della brevità della presente seduta. Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

297^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI indi del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

- (3399) PAGANO ed altri. Disposizioni su ricercatori universitari
- (3477) MANIS ed altri. Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
- (3554) BEVILACQUA ed altri. Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
- (3644) CÒ ed altri. Provvedimento per la docenza universitaria
- (3672) RIPAMONTI e CORTIANA. Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
- e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana, al termine della quale – ricorda il presidente BISCARDI – il senatore Bergonzi aveva chiesto l'applicazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, di modo che ogni senatore illustrasse tutti gli emendamenti presentati allo stesso articolo in un unico intervento. La Presidenza, prosegue, aveva tuttavia chiarito di aver applicato la disposizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 9 dell'articolo 100, che consente al Presidente di articolare diversamente la discussione sugli emendamenti. Poiché peraltro l'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo) del relatore, già illustrato nella seduta antimeridiana (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta stessa), raccoglie le indicazioni di molti emendamenti successivi, egli chiede a tutti i rappresentanti dei Gruppi se intendano procedere puntualmente alla rispettiva illustrazione (che potrebbe allora articolarsi comma per comma) ovvero ritengano di ritirare le proprie proposte emendative.

Il relatore MASULLO, al fine di rendere più chiara la portata del proprio emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo), chiarisce che ad esso è da intendersi connesso il successivo 1.207, soppressivo del comma 7: in sostanza, la proposta è quella di mantenere invariati solo i commi 8 e 9 dell'originario articolo 1 del testo unificato assunto a base della discussione.

Il senatore ASCIUTTI ritiene che la decisione del suo Gruppo in ordine all'eventuale ritiro degli emendamenti presentati non possa che conseguire alle prese di posizione del relatore e del Governo sui contenuti dei subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi), relativi alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990.

Il senatore BEVILACQUA si associa all'orientamento del senatore Asciutti. Benché il testo del relatore non sia pienamente soddisfacente, considerazioni di realismo inducono infatti a convergere su di esso a condizione che esso sia integrato con il subemendamento 1.201/2 da lui stesso presentato. Ciò, tanto più in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a, che peraltro – a suo giudizio – hanno in parte esorbitato rispetto alle rispettive competenze istituzionali.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore LORENZI, risponde il presidente BISCARDI.

Il relatore MASULLO fa presente di non essersi ancora espresso sui subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3 dal momento che non si è ancora conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti e non si è pertanto giunti all'espressione del parere da parte del relatore. Tuttavia, dal momento che ciò può risultare utile per il buon andamento dei lavori, osserva che i due subemendamenti citati, analogamente ad altre proposte emendative riferite ad altre parti del testo, raccolgono l'esigenza – fortemente avvertita – di equiparare ai ricercatori le figure di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, vale a dire gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980: manifesta quindi un orientamento favorevole, ed in particolare sul subemendamento 1.201/2, che ritiene preferibile.

Il senatore LORENZI lamenta che si sia interrotta l'illustrazione degli emendamenti, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi, ed invita il Presidente a riprendere tale fase procedurale.

Il presidente BISCARDI puntualizza di aver chiesto ai rappresentanti di tutti i Gruppi di esprimersi in ordine all'eventuale ritiro delle rispettive proposte emendative e che l'espressione del parere del relatore e del Governo sui subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3 è a ciò funzionale. Ritiene infatti inutile procedere alla illustrazione di emendamenti che dovessero poi essere ritirati.

Il sottosegretario GUERZONI si esprime quindi sui subemendamenti 1.201/2 e 1.201/3, nonché sull'1.201/1, ad essi analogo: per ragioni di tecnica legislativa egli ritiene preferibile l'1.201/2, sul quale esprime parere favorevole a condizione che esso sia integrato inserendo, dopo il riferimento alla legge n. 341 del 1990, le seguenti parole: «ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo». Tale riformulazione comporterebbe peraltro a suo giudizio la conseguente soppressione del primo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.201 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente BISCARDI precisa al senatore LORENZI – che protesta nuovamente per il mancato rispetto della procedura tradizionale – che le osservazioni rese dal relatore e dal rappresentante del Governo non comportano la decadenza di alcun emendamento, ma solo consentono ai rappresentanti dei Gruppi di meglio valutare se ritirare o meno i propri emendamenti. Chi decidesse di non ritirare le proprie proposte emendative, potrà viceversa regolarmente illustrarli.

Il senatore LORENZI si dichiara totalmente contrario a tale procedura.

Il senatore ASCIUTTI concorda invece con la procedura seguita dalla Presidenza, senz'altro utile all'economia dei lavori della Commissione: dovrebbe infatti essere nell'auspicio di tutti concludere il più sollecitamente possibile l'esame dei disegni di legge in titolo. Riconoscendosi poi nel subemendamento 1.201/2 (con l'aggiunta suggerita dal Sottosegretario), che sottoscrive, ritira poi il proprio subemendamento 1.201/3, con l'assenso dei senatori TONIOLLI e MONTICONE, che lo avevano sottoscritto nella seduta antimeridiana e che a loro volta convergono sull'1.201/2.

Anche i senatori LORENZI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI (che ritira il subemendamento 1.201/1), OCCHIPINTI, RON-

CONI, COSTA, RESCAGLIO e MANIS, nonchè il presidente BISCAR-DI, aggiungono la propria firma al subemendamento 1.201/2.

Il senatore LORENZI rinnova le proteste per la procedura seguita dalla Presidenza.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di accogliere la modifica proposta dal Sottosegretario al subemendamento 1.201/2, convenendo che essa sia necessaria. Conseguentemente ritira tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica fino al comma 7. Osserva altresì che la richiesta del presidente Biscardi in ordine al ritiro degli emendamenti, rivolta a tutti i Gruppi politici, ha comunque consentito una convergenza assai ampia sul testo del relatore, con l'opportuna integrazione del subemendamento 1.201/2 da lui stesso presentato.

Il presidente BISCARDI invita i presentatori degli emendamenti riferiti fino al comma 7 dell'articolo 1 non illustrati nella seduta antimeridiana (e pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta) ad illustrarli, ovvero a disporne il ritiro.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.55 (nuovo testo).

Il senatore LORENZI rammenta di avere presentato l'emendamento 1.235, che prospettava una soluzione al problema affrontato dal subemendamento 1.201/2, su cui il relatore ha mostrato il suo assenso. Preliminarmente all'illustrazione degli altri emendamenti da lui presentati, ritiene peraltro opportuno ripercorrere la genesi del dibattito sullo stato giuridico dei ricercatori. Tale tematica emerse in primo piano durante la discussione della riforma dei concorsi universitari, dietro richiesta intransigente delle opposizioni di pervenire a una ridefinizione dello stato giuridico della complessiva docenza universitaria. Questa esigenza fu rappresentata con la massima nettezza dal Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, così come fu esposta dalle altre forze dell'opposizione. In seguito tuttavia il disegno di legge n. 3399, di iniziativa dei senatori Pagano ed altri, spostava l'intento di riforma solo sui ricercatori, secondo una prospettiva assai limitata, sulla quale il suo Gruppo non può non manifestare la più risoluta perplessità, certo non dissipata dal prosieguo dell'iter, caratterizzato dal continuo susseguirsi di pareri da parte delle Commissioni 1ª e 5ª.

Illustra indi l'emendamento 1.234, la cui formulazione, in qualche sorta provocatoria, scaturisce da una esigenza di tutela e riconoscimento del personale dei ricercatori che attualmente svolge in fatto una complessa e delicata attività docente. Diversamente la proposta che si sta delineando nel dibattito parlamentare in corso è volta a declassare quel personale in una terza fascia che appare penalizzante nella prospettiva della ancora attesa riforma dello stato giuridico, evocata dallo stesso relatore nel suo più significativo emendamento. Viceversa la proposta di prevedere la figura di un *«bis-Professor»*, recata dal menzionato emendamento 1.234, mira alla istituzionalizzazione di una realtà già operante

nel mondo universitario, che avverte l'esigenza di essere riconosciuta con l'attribuzione di proprie titolarità. Una soluzione diversa, quale quella prefigurata dalla proposta del relatore, conduce invece al ripristino invece di figure obsolete, non dissimili dai professori aggregati, senza titolarità, legislativamente previsti verso la metà degli anni Settanta. Una terza fascia senza titolarità, come proposta dal relatore pur in una norma provvisoria, non risulta quindi condivisibile, se non altro perchè va ad intaccare un profilo essenziale e in divenire dello stato giuridico dei docenti universitari. Per tali aspetti, numerose sono le suggestioni e gli spunti che la riflessione in corso potrebbe offrire, quale ad esempio una divisione della titolarità per gradi universitari (laurea breve, laurea, dottorato).

Sarebbe stato quindi preferibile procedere in direzione diversa – rispetto alla soluzione indicata dal relatore, sulla quale pare convergere la maggior parte delle forze politiche presenti in Commissione – ossia dare infine compiuta definizione e adeguato riconoscimento a livello di titolarità ad una mansione effettivamente svolta dal personale interessato. Il significato dell'emendamento 1.234 era dunque duplice: definire appunto tale mansione dei ricercatori e prevedere una figura contrattuale professionale nuova, che potesse integrare la struttura della docenza universitaria affiancando alle titolarità attuali nuove titolarità, in grado di apportare fecondi contributi.

Fa infine cenno al problema della messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, rispetto alla quale non si dichiara pregiudizialmente contrario, purchè beninteso non si voglia per questa via insistere su una configurazione verticistica della docenza universitaria.

Conclusivamente ribadisce la posizione del suo Gruppo, chiedendo pressantemente al Governo di assicurare l'incisivo impegno a condurre, in contemporanea con l'*iter* del presente disegno di legge, la riforma dello stato giuridico, introducendo radicali innovazioni; qualora si intendesse mantenere un impianto affine a quello attuale, sarebbe invece quantomeno opportuna la riconduzione del numero di fasce a due, semplificando i criteri di distinzione a seconda della titolarità o non titolarità. Ritira pertanto tutti gli emendamenti presentati, posta la loro dissonanza rispetto all'impianto che pare volersi dare alla provvisoria disciplina, che si augura ancora una volta preluda a una più complessiva e coraggiosa riforma. Mantiene ferma invece l'adesione al subemendamento 1.201/2 da lui sottoscritto.

Esprime da ultimo una forte doglianza per la condizione di scarsa serenità in cui è stato posto dalla Commissione nello svolgimento del suo intervento, anche a causa dell'andamento, tutt'altro che lineare, della discussione.

Il senatore CÒ ritira gli emendamenti 1.46, 1.210, 1.39 (nuovo testo), 1.211, 1.212, 1.213 e 1.44 e dà per illustrati gli emendamenti 1.38, 1.214, 1.43, 1.215 e 1.45.

Il senatore RESCAGLIO aggiunge la firma agli emendamenti 1.48, 1.219^a, 1.220, 1.47, 1.221, 1.222, 1.223, i quali sono da lui ritirati, al pari degli emendamenti 1.86, 1.83, 1.84.

Il senatore TONIOLLI ritira a sua volta tutti gli emendamenti da lui presentati, ad eccezione dell'1.226.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (R029 000, C07^a, 0033°)

Il presidente OSSICINI osserva che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, non sarà possibile riunire l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta plenaria. Propone pertanto che la settimana prossima la Commissione sia convocata con il medesimo ordine del giorno della settimana in corso.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672

Art. 1.

All'emendamento 1.201, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «ricercatori» e «ricercatori confermati» con le seguenti: «ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento» ed «ricercatori confermati ed assistenti del ruolo ad esaurimento».

1.201/1

Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: «il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori» con le seguenti: «il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, assumono la denominazione di professori ricercatori».

1.201/2

BEVILACQUA, MARRI, PACE

All'emendamento 1.201, comma 1, sostituire le parole: «il ruolo dei ricercatori è trasformato» con le seguenti: «il ruolo dei ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono trasformati».

1.201/3 ASCIUTTI

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

- «1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori.
- 2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento econo-

mico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.

- 3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonchè quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.
- 4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei».

1.201 (Ulteriore nuovo testo)

MASULLO, relatore

All'emendamento 1.209, sostituire le parole: «lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge» con le seguenti: «lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari e delle figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge».

1.209/1

BEVILACQUA, MARRI, PACE

All'emendamento 1.209, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni della presente legge si applicano atresì alle figure giuridicamente equiparate dalla legislazione vigente a quella di ricercatore universitario».

1.209/2

Cò, Crippa, Russo Spena

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e in attesa della riforma complessiva dello stato giuridico del ruolo dei professori universitari, lo stato giuridico e i compiti del ruolo dei ricercatori universitari sono definiti secondo quanto previsto dalla presente legge». Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori nella quale sono inquadrati i ricercatori e le figure di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che abbiano almeno cinque anni di attività di docenza, comprovata dalle rispettive facoltà, e superino una valutazione di idoenità presso le medesime facoltà di appartenenza».

1.219 Monticone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico disciplinare, i ricercatori, le figure equiparate di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i docenti e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle Unviersità per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-bis in data 17 luglio 1997, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su:
- a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;
- b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonchè una specifica prova didattica».

1.230 ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 1.230, sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova di idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori e le figure equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova di idoneità è per titoli basati su:
- a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;

b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonchè una specifica prova didattica».

1.231 ASCIUTTI

All'emendamento 1.55, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. I professori associati con 10 anni di anzianità di servizio nel corrsipondente ruolo sono immessi nel ruolo dei professori straordinari con i diritti e i doveri che attualmente tale ruolo prevede per legge».

1.55/1 Toniolli

All'emendamento 1.55, aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis. È indetta una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità alla quale posono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3), del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato od ordinario.

1-ter. I candidati che avranno conseguito il giudizio di idoneità nella sessione straordinaria di cui al comma 1-bis saranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, con effetto dall'anno accademico 1984-1985 ai fini giuridici e dalla data dell'effettiva presa di servizio ai fini economici.

1-quater. Le commissioni giudicatrici saranno formate con lo stesso criterio che ha presieduto le commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

1.55/2 Toniolli

In subordine agli emendamenti 1.230 e 1.231, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, previo superamento di una prova d'idoneità scientifica e didattica bandita su base locale, per ciascun settore scientifico-disciplinare, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, gli addetti alle esercitazioni di lin-

gua italiana nelle università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati dall'articolo 7 della legge n. 204 del 1992, il personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Università così come integrato dal comma 9-bis in data 17 luglio 1997 e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, compresi quelli assunti successivamente al 1º agosto 1980, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. La prova d'idoneità è per titoli basati su:

- a) titoli rappresentati da contributi di ricerca originali e comprovati;
- b) attività didattica svolta in corsi ufficiali d'insegnamento attestati dalle Università, nonché una specifica prova didattica».

1.55 (Nuovo testo)

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori» con le altre: «nel ruolo unico dei professori universitari, la fascia bis-Professor».

1.234 (già 1.1)

LORENZI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.38

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.30

Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.12 Ronconi

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.72

NAVA, BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.73 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.96 Toniolli

Al comma 1, sostituire le parole: «nel ruolo dei professori universitari» con le seguenti: «nel ruolo unico dei professori universitari».

1.109 Bergonzi

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita nel ruolo» aggiungere la parola: «unico».

1.32 RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 1, dopo le parole: «nel ruolo» aggiungere la seguente: «unico».

1.21 Manis

Al comma 1, dopo le parole: «sono inquadrati, a domanda,», aggiungere le seguenti: «conservando l'anzianità pregressa e il trattamento economico in godimento».

1.46 Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 1.54, dopo le parole: «successivamente al 1º agosto 1980, purché» inserire le seguenti: «in quest'ultimo caso».

1.54/1 Ronconi

Al comma 1, sostituire le parole da: «i ricercatori e gli assistenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento nonché i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1º agosto 1980, purché abbiano ottenuto l'immissione in ruolo a seguito del superamento di un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255».

1.54 PAGANO

Al comma 1 sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 gennaio 1990, n. 341».

1.229 Manis

Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.233 Ronconi

Al comma 1, sostituire le parole «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le seguenti: «i ricercatori e le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.227 TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori e le categorie di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 341 del 1990, nonché i tecnici laureati che dal 1990 sono incaricati di insegnamenti sui corsi di laurea e/o di diploma universitario».

1.235 (già 1.2) LORENZI

In subordine agli emendamenti 1.230 e 1.231, al comma 1, sostituire le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento» con le altre: «i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

1.236 (già 1.56)

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole da «i ricercatori e gli assistenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i ricercatori confermati con affidamento o incarico di insegnamento universitario; per i ricercatori non confermati o confermati senza affidamento o incarico di insegnamento si richiede, per l'inquadramento nella fascia dei professori ricercatori, una prova didattica».

1.228 Toniolli

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» aggiungere le seguenti: «, le figure ad essi equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

1.216 Nava

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» inserire le seguenti: «confermati da almeno sette anni».

1.87 Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «a domanda, i ricercatori» inserire le seguenti: «confermati da almeno cinque anni».

1.88 Passigli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».

1.86 Rescaglio, Robol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli assistenti del ruolo ad esaurimento».

1.89 Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento», aggiungere le seguenti: «ed i tecnici laureati di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990».

1.64 Nava

Al comma 1, dopo le parole: «del ruolo ad esaurimento» aggiungere le seguenti: «, nonché i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,».

1.20 Manis

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le domande di nuovo inquadramento devono essere presentate agli atenei e da queste recepite entro il 31 ottobre 2000».

1.48 Monticone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 le facoltà nelle quali sono in servizio di ruolo i ricercatori e le figure equiparate di cui allo stesso comma 1 procedono alla valutazione dell'idoneità prevista dal comma 1».

1.219a Monticone

All'emendamento 1.210, sostituire le parole: «I ricercatori universitari costituiscono la terza fascia» con le seguenti: «I ricercatori universitari e le figure equiparata ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, costituiscono la terza fascia».

1.210/1 Bevilacqua, Marri, Pace

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I ricercatori universitari costituiscono la terza fascia del ruolo dei professori universitari, assumendo la denominazione di professori ricercatori».

1.210 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma.

1.220 Monticone

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.22 Manis

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.3 LORENZI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «dei professori universitari».

1.47 Monticone

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di prima e seconda fascia. L'accesso alla carriera scientifica avviene tramite posizioni non ruolizzate che possono essere ricoperte per non più di otto anni complessivi».

1.90 Passigli

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione dei concorsi riservati per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 19 gennaio 1999, n. 4».

1.83 Monticone, Rescaglio, Robol

In subordine all'emendamento 1.220, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione dei concorsi riservati per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 19 gennaio 1999, n. 4».

1.221 Monticone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico; in materia di trattamento economico si applicano le norme vigenti per i ricercatori».

1.33 RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «Ai professori ricercatori» con le seguenti: «Ai bis-Professors».

1.237 (già 1.4) LORENZI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescienza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

1.39 (Nuovo testo)

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori. Ai professori ricercatori, all'atto della loro immissione nella terza fascia del ruolo dei professori, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescienza e previdenza l'attività effettivamente prestata nelle università. Ai fini della carriera è riconosciuta per intero l'attività effettivamente prestata nelle università nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori e per i due terzi quella effettivamente prestata in una delle figure previste dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

1.23 (Nuovo testo)

MANIS

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.31

Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

Al comma 3, sostituire le parole: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.14 Ronconi

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.71 NAVA, BRUNO GANERI

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.74 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.97 Toniolli

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatto salvo» fino alla fine, con le seguenti: «In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori».

1.110 Bergonzi

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico» con le seguenti: «nonché quelle attualmente vigenti in materia di trattamento economico per i ricercatori con carichi didattici retribuiti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990 ».

1.251 (già 1.5) LORENZI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il servizio prestato in precedenza quali ricercatori o figure equiparate di cui al comma 1 è computato per intero ai fini giuridici ed economici nel nuovo ruolo».

1.222 (già 1.49) MONTICONE

Sopprimere il comma 4.

1.211 (già 1.40)

Cò, Crippa, Russo Spena

Sopprimere il comma 4.

1.13 Ronconi

Sopprimere il comma 4.

1.24 Manis

Sopprimere il comma 4.

1.70 NAVA

Sopprimere il comma 4.

1.75 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Sopprimere il comma 4.

1.98 Toniolli

Sopprimere il comma 4.

1.111 Bergonzi

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'assimilazione del nuovo stato giuridico dei professori ricercatori di terza fascia a quello dei docenti di prima e seconda fascia comporta, per la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni già in vigore per i docenti ordinari ed associati.

4-bis. Tutti i professori di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo, fanno parte a pieno titolo e partecipano alle deliberazioni nel consiglio di amministrazione di ateneo, nei consigli di facoltà, di dipartimento, dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione.

4-ter. Tutti i professori possono inoltre essere chiamati a far parte dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca e possono dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività di didattica e di ricerca e coordinare gruppi di ricerca nazionali e locali».

1.34 RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 4, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».

1.238 (già 1.6) LORENZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di specializzazione».

1.91 Passigli

Al comma 4, sopprimere le parole: «o di dottorato di ricerca».

1.92

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 1.75, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I ricercatori universitari che, nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano stati titolari per affidamento di un insegnamento presso un corso di laurea, di diploma universitario, di specializzazione o di dottorato di ricerca, vengono stabilizzati, a domanda, nella titolarità relativa al predetto insegnamento».

1.76 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. È rimessa alle università, nell'ambito della loro autonomia statutaria, la disciplina delle forme di partecipazione dei professori ricercatori agli organi degli atenei e il riconoscimento dei loro diritti in ordine all'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche».

1.84 Rescaglio, Robol

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.35 RIPAMONTI, CORTIANA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I professori ricercatori sono componenti di tutti gli organi accademici alla pari dei professori ordinari e dei professori associati».

1.77 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Al comma 5, sostituire le parole: «I professori ricercatori» con le seguenti: «I bis-Professors».

1.239 (già 1.7) LORENZI

Al comma 5, sostituire le parole: «sono componenti degli organi accademici» con le seguenti: «sono componenti del consiglio di facoltà e di tutti gli organi accademici».

1.240 (già 1.57) ASCIUTTI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.212 (già 1.41) Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati. Tale principio si applica anche ai professori associati nei confronti dei professori ordinari».

1.69 Nava, Bruno Ganeri

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.15 Ronconi

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.25 Manis

In subordine all'emendamento 1.77, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.78 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.99 Toniolli

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.112 Bergonzi

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «partecipano a tutte le votazioni tranne quelle relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati».

1.241 (già 1.8) LORENZI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «non partecipano», aggiungere le seguenti: «, salvo diverse disposizioni degli statuti,».

1.242 (già 1.58) ASCIUTTI

Sopprimere il comma 6.

1.36 RIPAMONTI, CORTIANA

Sopprimere il comma 6.

1.67 Nava

Sopprimere il comma 6.

1.79 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Sopprimere il comma 6.

1.93 Passigli

Sopprimere il comma 6.

1.100 Toniolli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti dei singoli atenei, nella loro autonomia, prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti in maniera paritaria dalle tre fasce di professori e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento e ne determinano le modalità».

1.223 (già 1.50) Monticone

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce».

1.213 Cò, Crippa, Russo Spena

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti prevedono che ai consigli di facoltà partecipi una rappresentanza dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.».

1.243 (già 1.59) ASCIUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce del ruolo unico dei professori universitari, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.26 Manis

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.16 Ronconi

In subordine all'emendamento 1.67, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.68 NAVA

In subordine all'emendamento 1.79, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento».

1.113 Bergonzi

Al comma 6, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».

1.244 (già 1.9) LORENZI

In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, dopo le parole: «ai componenti di una» inserire le seguenti: «o di entrambe».

1.94 Passigli

In subordine all'emendamento 1.93, al comma 6, sostituire le parole: «che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce» con le seguenti: «che nei consigli di facoltà essi abbiano rappresentanza paritaria alla meno numerosa delle altre due fasce».

1.95 Passigli

Sopprimere il comma 7.

1.207 Masullo, relatore

Al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «professori ricercatori» con le seguenti: «bis-Professors».

1.245 (già 1.10) LORENZI

Al comma 7, prima delle parole «di preside di facoltà e di rettore» inserire le parole «di direttore di dipartimento,».

1.226 Toniolli

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ad eccezione di quello passivo per le cariche di», aggiungere le seguenti: «direttore di dipartimento, di».

1.246 (già 1.60) ASCIUTTI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «centri,».

1.247 (già 1.61)

ASCIUTTI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».

1.214 (già 1.104) Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la responsabilità di progetti di ricerca nazionali».

1.105 Manis

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «A modifica dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori ricercatori della facoltà di medicina, nell'ambito dell'equiparazione ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, assumono gli stessi diritti e doveri dei professori associati.».

1.248 (già 1.62) ASCIUTTI

Sopprimere il comma 8.

1.208 Masullo, relatore

Al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni ivi previste per i ricercatori» con le seguenti: «le modalità previste per i professori associati».

1.37 RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.43

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.17 Ronconi

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.27 Manis

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.81

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto ai commi seguenti».

1.101 Toniolli

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «I candidati che sono già professori universitari sono esonerati dalla prova di didattica».

1.215

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei concorsi universitari di I e II fascia i concorrenti che siano già professori universitari sono esonerati dalla prova didattica».

1.249 (già 1.63)

ASCIUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore":

b) al numero 3), alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "e alla fascia dei professori ricercatori"».

1.224 (già 1.53)

MONTICONE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia bis-Professor"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia bis-Professor"».

1.250 (già 1.11)

LORENZI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.29

Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.45

Cò, Crippa, Russo Spena

Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le

parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.19 Ronconi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo n. 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.66 Nava

Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.107 Manis

Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.85 Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al n. 2) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore"; al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore"».

1.108 Toniolli

Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il n. 1) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "1) posti di professore ricercatore, è effettuata anche una prova didattica, nonché la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui è richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività medica assistenziale svolta;"».

1.106 Manis

Conseguentemente all'emendamento 1.43, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.44 Cò, Crippa, Russo Spena

Conseguentemente all'emendamento 1.17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.18 Ronconi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.65 Nava

Conseguentemente all'emendamento 1.27, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un professore ricercatore, da due professori ordinari, un professore associato e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un professore ricercatore se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.28 Manis

Conseguentemente all'emendamento 1.81, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

Conseguentemente all'emendamento 1.101, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del n.1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha chiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario"».

1.102 Toniolli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le nomine dei professori universitari risultati idonei nelle procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1988, n. 210, e ai sensi della presente legge, hanno validità dall'inizio dell'anno accademico o dal semestre immediatamente successivo».

1.225 (già 1.51) Monticone

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle procedure di reclutamento per le fasce di associati o di ordinari, a coloro che provengono da posti di ruolo non viene più richiesto il periodo di straordinariato ai fini della conferma in ruolo».

1.52 Monticone

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle consistenze organiche esistenti, presso le Accademie militari e gli Istituti di formazione e specializzazione delle Forze Armate è istituita la terza fascia dei professori ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo».

1.217 Ucchielli

Al comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si intepreta, per la parte riguardante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 63, si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla daa di entrta in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Gli stessi benefici si applicano altresì al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunti nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della città legge del 1986 n. 23 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63. I relativi eventuali oneri gravano sui bilanci degli Atenei».

1.232 ASCIUTTI

INDUSTRIA (10a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

231^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3369-B) *Norme in materia di attività produttive*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il relatore LARIZZA ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dal Senato dopo un approfondito esame e che la Camera vi ha apportato modifiche di natura prevalentemente tecnica, concernenti soprattutto la copertura finanziaria.

Il presidente CAPONI comunica che è stata presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 35 del Regolamento, la richiesta di rimessione all'Assemblea. Pertanto, l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3369-B) *Norme in materia di attività produttive*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore LARIZZA, nel riferire sulle modificazioni approvate dalla Camera, esprime rammarico per la decisione assunta dai Gruppi di opposizione di non consentire la discussione del disegno di legge in titolo in sede deliberante. Ritiene che il contenuto del disegno di legge fosse stato adeguatamente approfondito dal Senato in prima lettura e che la Camera dei deputati abbia dimostrato grande senso di responsabilità nell'apportare ad esso modifiche di non rilevante entità. Sarebbe stato possibile, quindi, ferma restando la diversità delle opinioni sulle singole disposizioni, manifestare da parte di tutti i Gruppi parlamentari una fattiva collaborazione affinchè l'*iter* del provvedimento, che ha avuto inizio nel luglio dello scorso anno, giungesse ad una rapida conclusione.

A suo avviso, infatti, ulteriori rinvii colpiscono la credibilità delle istituzioni e la capacità del Parlamento di decidere in tempi ragionevoli. Talune critiche sulla non omogeneità del provvedimento in esame possono essere condivisibili, ma occorre considerare che in esso sono contenute risposte non più eludibili a problemi urgenti concernenti l'attività delle imprese.

Il senatore SELLA di MONTELUCE sottolinea come il disegno di legge in titolo preveda finanziamenti molto rilevanti, definendo priorità che è giusto approfondire adeguatamente. La sua parte politica, pertanto, considera indispensabile svolgere una discussione ampia sulle scelte contenute nel provvedimento, anche in considerazione del fatto che settori importanti, come quello degli incentivi alle imprese ed in particolare della legge n. 488 del 1992, avrebbero necessità di finanziamenti che appaiono invece carenti.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che le osservazioni del relatore Larizza in ordine ad una maggiore collaborazione delle forze di opposizione non tengono conto del fatto che il Governo e i Gruppi di maggioranza non hanno mostrato la benchè minima disponibilità rispetto alle proposte di modifica avanzate dai senatori dell'opposizione nel corso dell'esame in prima lettura.

Sottolinea, inoltre, come il provvedimento presenti un contenuto estremamente disomogeneo e come verso tale metodo di legislazione sia opportuno esprimere, nelle forme possibili, un netto dissenso.

Il senatore PONTONE osserva che la corretta distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione deve essere attentamente salvaguardata e che, in ogni caso, non si può, da parte del Governo e del relatore, richiedere un'ampia collaborazione e contemporaneamente utilizzare in modo assolutamente abnorme le deleghe legislative.

Il relatore LARIZZA precisa che le sue precedenti osservazioni non si riferivano al merito delle decisioni, ma esclusivamente ad un rapporto che consenta un corretto funzionamento delle istituzioni ed una razionale utilizzazione dei tempi parlamentari.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore WILDE, con riferimento alla discussione del disegno di legge n. 3903, assegnato alla sede deliberante, presenta una richiesta di remissione all'Assemblea riservandosi di formalizzarla dopo l'inizio della discussione.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

335^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11^a, 0114^o)

Il PRESIDENTE comunica che da parte della senatrice Daniele Galdi è pervenuta una richiesta tendente a promuovere l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 3786, riguardante alcuni aspetti del regime previdenziale per gli spedizionieri doganali; analoga richiesta è stata altresì inoltrata dai senatori Bornacin, Mulas e Bonatesta relativamente al disegno di legge n. 3928, avente ad oggetto la stessa materia.

Anche in considerazione del fatto che si tratterebbe di disciplinare talune questioni che non hanno trovato definizione in occasione dell'intervento normativo che ha recentemente riguardato il settore degli spedizionieri, concretatosi nella legge n. 230 del 1997, propone di accogliere tali richieste, e di disporre pertanto l'inserimento dei disegni di legge nn. 3786 e 3928 ai fini della programmazione dei lavori della Commissione per le prossime settimane.

Propone inoltre di prendere in considerazione, agli stessi fini, il disegno di legge n. 395, recante «Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici», d'iniziativa dei senatori Valletta e di altri senatori, anche in considerazione dell'interesse manifestato al riguardo dalla 12^a Commissione permanente, la quale ha a suo tempo promosso un conflitto di competenza nei confronti della Commissione lavoro, definito dal Presidente del Senato con la conferma dell'originaria assegnazione.

Il senatore MULAS rileva come, in sede di programmazione dei lavori della Commissione, sia stato in tempi recenti adottato un indirizzo inteso a non inserire per quanto possibile nuovi provvedimenti all'ordine del giorno, per evitare che la concomitante trattazione di un numero troppo elevato di disegni di legge si risolva in un pregiudizio per l'ordinato andamento dei lavori.

Al fine di prevenire possibili riflessi negativi di un inserimento di nuovi disegni di legge, nei termini testè prospettati dal Presidente, andrebbe valutata la possibilità di adottare per l'esame di taluni provvedimenti modalità di speciale speditezza, anche considerato che numerosi importanti testi legislativi assegnati alla Commissione si trovano da tempo in condizione di stallo.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove la Commissione accogliesse le proposte da lui in precedenza formulate, i disegni di legge già avviati manterrebbero comunque carattere prioritario. Ciò vale evidentemente anche per i provvedimenti il cui esame non è potuto finora proseguire in attesa che pervenga alla Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione lavoro, la relazione tecnica del Governo sugli effetti finanziari.

La Commissione conviene quindi con le proposte di inserimento ai fini della programmazione dei lavori dei disegni di legge nn. 3786, 3928 e 395.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: seguito della discussione e approvazione del documento conclusivo

(R048 000, C11^a, 0005°)

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MULAS rileva come l'indagine abbia consentito di approfondire una serie di questioni che erano già emerse, in ordine alla figura del medico competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, in occasione dell'indagine conoscitiva recentemente promossa in modo congiunto dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Attraverso l'intervento di una serie di qualificati esponenti delle realtà organizzative coinvolte, è stato possibile acquisire nuovi dati ed elementi di valutazione, in ordine ai quali non si è potuto peraltro, in una sede conoscitiva come la presente, effettuare un riscontro approfondito. Ulteriori perplessità sono giustificate in presenza di perduranti incertezze sul numero dei medici competenti operanti nel Paese, ciò che mette in qualche modo in causa quel giudizio sull'inesistenza di carenze sul piano quantitativo che rappresenta uno dei capisaldi del documento conclusivo.

Al riguardo, la consultazione degli organismi rappresentativi dei medici forniti di specialità affini a quelle che attualmente danno titolo al riconoscimento della qualità di medico competente avrebbe forse consentito di acquisire elementi di riflessione utili ai fini dell'indagine.

In ogni caso l'indagine, con il documento conclusivo che ne rappresenta il compendio, ha consentito di evidenziare l'importanza del ruolo del medico competente e del mantenimento di criteri selettivi ai fini del suo reclutamento. Si tratta di un contributo di riflessione che è bene non rimanga lettera morta, ma trovi sollecitamente un riscontro in concrete iniziative legislative, specie ai fini del percorso parlamentare del nuovo intervento di riforma sanitaria promosso dal ministro Bindi.

In conclusione, pur con le riserve testè evidenziate, annuncia il suo voto favorevole sullo schema di documento conclusivo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANO-LETTI, il presidente Smuraglia, verificata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, pone in votazione il documento (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di martedì 20 aprile). La Commissione approva all'unanimità.

Il PRESIDENTE, condividendo le osservazioni dei senatori Napoli, Mulas e Pelella circa la necessità che venga dato un seguito concreto ed effettivo alle indicazioni emerse dal documento, e ferma restando la facoltà dei singoli componenti della Commissione di assumere le opportune iniziative legislative, avverte che il documento conclusivo dell'indagine sarà trasmesso al Presidente della Commissione sanità del Senato, affinché – ove lo ritenga – la Commissione medesima ne tenga conto nell'esame dei provvedimenti in corso da parte del Ministero della sanità, nonché al Ministro della Sanità ed al Ministro del lavoro per le iniziative di loro specifica competenza.

Dispone altresì che il documento conclusivo, con gli atti preparatori ed i verbali della Commissione, venga trasmesso a tutti gli enti, organismi e soggetti che hanno partecipato alle audizioni, nonché ad ogni altro organismo che possa essere interessato alle tematiche affrontate nel corso dell'indagine ed alle indicazioni e proposte che da essa sono emerse.

Il senatore Roberto NAPOLI segnala l'opportunità di inviare il documento conclusivo, con la relativa documentazione, anche all'INAIL, all'ISPESL e all'Istituto italiano di medicina sociale.

Il PRESIDENTE prende atto di tale segnalazione, esprimendo poi soddisfazione per l'andamento proficuo dei lavori svolti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14,45.

IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

239^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

- (941) FUMAGALLI CARULLI ed altri. Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo
- (1152) TERRACINI. Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo
- (1432) AVOGADRO ed altri. Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo
- (1700) MANIERI ed altri. Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, nel testo unificato, sospesa nella seduta del 25 marzo 1999.

Il presidente CARELLA comunica che la 5^a Commissione permanente ha espresso, nella giornata di ieri, parere di nulla osta sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e che pertanto si passerà alla votazione degli articoli e degli emendamenti allo stesso presentati.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1 e 2.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, il primo dei quali, raccogliendo una richiesta avanzata dalle associazioni dei donatori, mira ad introdurre una definizione più ampia delle attività di tipizzazione svolte dai laboratori.

Il relatore, senatore DI ORIO, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e parere contrario sull'emendamento 3.2.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa ai pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 e respinge l'emendamento 3.2.

Posto ai voti, l'articolo 3 nel testo emendato è approvato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 4 e 5.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 6.1, che reca una procedura nel contempo più organica e meno burocratica per quanto riguarda le prestazioni erogate sul donatore.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 6.1 è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 7 e 8.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 9.1, volto a rendere meno pletorica, pur preservandone la rappresentatività, la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo; inoltre l'emendamento contiene l'esplicita indicazione delle quattro principali società scientifiche interessate.

Il relatore, raccogliendo un suggerimento del sottosegretario BET-TONI BRANDANI, presenta il seguente emendamento all'articolo 9:

«Al comma 2, dopo le parole: fra i medici dirigenti sopprimere la parola: generali».

9.2 Il Relatore

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 9.1.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprimere parere contrario sull'emendamento 9.1 e parere favorevole sull'emendamento 9.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CAMPUS rileva l'opportunità di modificare il testo del comma 2 nel senso di elevare a quattro gli esperti designabili quali componenti della Commissione dalle società scientifiche interessate.

Il relatore, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 9.1, sottolinea l'improprietà di indicare nominativamente in un testo di legge le società scientifiche attualmente più rappresentative nel settore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 9.1 ed approva l'emendamento 9.2.

Viene quindi approvato l'articolo 9 nel testo emendato.

Sono infine approvati senza discussione gli articoli 10, 11 e 12.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea sugli articoli approvati.

IN SEDE REFERENTE

- (256) DI ORIO ed altri. Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica
- (566) CURTO. Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari
- (1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti
- (1330) DI ORIO. Norme sulla gestione di farmacie pubbliche
- (1505) DEL TURCO ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico
- (1789) SERENA. Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali
- (1981) MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico
- (1998) CARELLA. Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico
- (2044) TOMASSINI. Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali
- (2182) SERENA. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
- (2471) LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica
- (2992) TOMASSINI ed altri. Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che era in discussione la proposta, da lui avanzata, di disgiungere i disegni di legge aventi ad oggetto l'esercizio farmaceutico, in modo da congiungerne eventualmente l'esame con quello del disegno di legge n. 1397-B.

Il senatore MANARA si dichiara d'accordo in ordine alla disgiunzione in oggetto, ma esprime contrarietà sull'ipotesi di congiungere l'esame dei disegni di legge concernenti l'esercizio farmaceutico con il disegno di legge n. 1397-B, che a suo giudizio si riferisce ad una problematica specifica ed in quanto tale meritevole di essere trattata separatamente.

Il senatore Baldassare LAURIA dichiara di non avere obiezioni alla disgiunzione proposta, ancorchè la relatrice, senatrice Bernasconi, si sia già dichiarata disponibile ad introdurre alcune modifiche al capo II del testo unificato, concernente l'esercizio farmaceutico. Concordando con le osservazioni formulate dal senatore Manara, inoltre, fa presente l'opportunità di garantire un *iter* accelerato al disegno di legge n. 1397-B, che dunque deve, a suo giudizio, essere esaminato separatamente.

Dopo che il senatore BRUNI si è associato alla posizione espressa dal senatore Baldassare Lauria, la relatrice, senatrice BERNASCONI, fa presente che la materia affrontata dal disegno di legge n. 1397-B rientra senza dubbio nel tema complessivo dell'esercizio farmaceutico e che mantenere l'esame di tale disegno di legge separato rispetto a quello degli altri provvedimenti afferenti allo stesso tema non è di per sè garanzia di un *iter* accelerato, soprattutto in considerazione delle rilevanti modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. D'altra parte, la proposta della congiunzione è stata avanzata con l'impegno di procedere in tempi il più possibile rapidi ed anche il rappresentante del Governo si è impegnato in tal senso.

Il senatore CAMPUS sottolinea il rischio che, procedendo alla congiunzione del disegno di legge n. 1397-B con i disegni di legge relativi al riassetto della normativa sulle farmacie, si incontrino, indipendentemente dai tempi di esame e di approvazione da parte del Senato, notevoli ostacoli e ritardi presso l'altro ramo del Parlamento. Appare pertanto preferibile esaminare separatamente il primo disegno di legge, introducendovi solo le modifiche strettamente necessarie. Egli si dichiara pertanto favorevole alla disgiunzione, ma preannuncia di essere contrario alla congiunzione.

Il senatore TOMASSINI, alla luce delle perplessità che sono emerse nel corso del dibattito anche da parte di componenti della maggioranza, chiede che la votazione sulla disgiunzione proposta venga rinviata alla prossima seduta.

Il presidente CARELLA accoglie la richiesta del senatore Tomassini e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 941-1152-1432-1700

Art. 3.

Al comma 1 sostituire le parole: «ai fini del trapianto di midollo osseo» con le altre: «sui donatori».

3.1 Campus, Castellani Carla, Monteleone

Sopprimere il comma 3.

3.2 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai registri regionali di cui all'articolo 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'Azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore (ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità, prelievi di sangue midollare) sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'Azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente. Le spese per le prestazioni inerenti l'attività di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa».

Art. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da un rappresentante delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e dalle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da un esperto designato dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia ed altre patologie del sistema linfoemopoietico; da sette esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali due scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità e cinque indicati dalle società scientifiche interessate (GITMO, SIE, SIES, GRACE) di cui un rappresentante dei dirigenti ospedalieri ed un rappresentante dei professori universitari; da un ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore all'ottava, svolge le funzioni di segretario della Commissione».

9.1 Campus, Castellani Carla, Monteleone

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

304^a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente, sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

Il presidente GIOVANELLI avverte che sono stati presentati al suddetto testo i seguenti ordini del giorno, a seguito della decisione dei senatori MANFREDI, RIZZI e BORTOLOTTO di ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 (nuovo testo), 2.5 e 2.6:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344

impegna il Governo

a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, tenendo conto della necessità di prevedere l'utilizzazione dell'estrazione a sorte, tranne che per grandi progetti di pubblico interesse e, inoltre, di garantire con la presenza di pubblico ufficiale o notaio la correttezza della estrazione a sorte stessa».

0/2344/2/13

Manfredi, Rizzi, Lasagna

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344

impegna il Governo

a identificare il campione di progetti da sottoporre a controllo: a) nella totalità dei progetti presentati per le opere di importanza primaria, per le necessità della protezione civile e per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, ai sensi delle norme tecniche vigenti; b) in percentuali dei progetti presentati diversificate in ragione dei tipi di struttura oltre che dei tipi, entità e importanza degli interventi rispetto alle potenziali conseguenze per la pubblica incolumità».

0/2344/3/13 Bortolotto

Il senatore VELTRI condivide i due ordini del giorno presentati proponendo peraltro ai presentatori dell'ordine del giorno n. 2 di modificarlo, sostituendo le parole: «con la presenza di pubblico ufficiale» fino alla fine, con le seguenti: «la presenza di pubblico ufficiale o notaio.».

Il senatore MANFREDI presenta il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno n. 2, recependo i suggerimenti del senatore VELTRI:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344

impegna il Governo

a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, tenendo conto della necessità di prevedere l'utilizzazione dell'estrazione a sorte, tranne che per grandi progetti di pubblico interesse e, inoltre, di garantire la presenza di pubblico ufficiale o notaio».

0/2344/2/13 (nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) e sull'ordine del giorno n. 3.

Il sottosegretario MATTIOLI accoglie l'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo), mentre si dichiara disposto ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3, che appare eccessivamente puntuale nell'impegnare il Governo per quanto attiene l'identificazione del campione di progetti da sottoporre a controllo; qualora il senatore BORTO-LOTTO insistesse per la votazione di tale ordine del giorno, il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

Il senatore MANFREDI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo), mentre il senatore BORTOLOTTO insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3.

L'ordine del giorno n. 3, posto in votazione, viene approvato dalla Commissione.

L'articolo 2, nel testo emendato, viene quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 3.15 e 3.16, entrambi sostitutivi dei primi due commi dell'articolo 3, e fra di loro alternativi.

Il senatore CARCARINO osserva che, con i due emendamenti presentati dal relatore, si compie un passo indietro rispetto a quanto era stato acquisito in mesi di esame approfondito del disegno di legge.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI NEL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2344 ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

Art. 3.

Sostituire i primi due commi con il seguente:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i quali devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci anni ed avere comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

3.15 IL RELATORE

Sostituire i primi due commi con il seguente:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente».

3.16 IL RELATORE

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

41^a Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rocchi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

- (130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri
- (160-bis3) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri
- (445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre
- (**1697-bis**) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri
- (852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l''ndivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori.

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre 1998.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel dare la parola al relatore senatore Callegaro per l'illustrazione del testo unificato in materia di adozioni, ricorda che, al termine della discussione generale, la Commissione aveva proceduto ad una serie di audizioni delle associazioni più rappresentative, nominando altresì un comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il senatore CALLEGARO, nell'illustrare la proposta di testo unificato da lui redatta, sottolinea come filo conduttore di tutta la riforma che si è intesa operare è stato l'interesse del minore, sancito all'articolo 1, interesse inteso quale diritto anzitutto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine. A tutela quindi di tale principio sono state previste in primo luogo forme di sostegno ad essa rivolta, affidate all'ente locale che, attraverso interventi specifici, può rimuovere le difficoltà sia di natura economica che personale e sociale. La seconda fase a tutela del diritto del minore, qualora gli interventi di sostegno non abbiano dato risultato alcuno, è dato dall'istituto dell'affidamento ad altra famiglia, possibilmente con figli minori. Nel provvedimento di affidamento familiare dovranno essere indicate le motivazioni, le modalità dell'esercizio dei poteri dell'affidatario, nonché quelle attraverso le quali i genitori possano mantenere rapporti con il minore. Sostanzialmente l'affidamento ha per finalità il reinserimento, decorso un certo periodo di tempo, del minore nella famiglia d'origine. Per quanto riguarda il problema della temporaneità dell'affidamento, ricorda che da più parti si era lamentato che l'affidamento aveva finito con il trasformarsi in una adozione impropria senza alcun termine. La temporaneità deve – a suo avviso - da un lato costituire un criterio di certezza che consenta di verificare entro un preciso lasso di tempo l'evolversi in senso positivo della situazione della famiglia d'origine, dall'altro evitare alla famiglia affidataria quel senso di precarietà e di frustrazione per non potere esercitare un vero ruolo di tutela e rappresentazione del minore. Alla luce di queste considerazioni, ha ritenuto di fissare in due anni il periodo di durata dell'affidamento familiare con possibilità di una sola proroga non superiore a dodici mesi, lasciando però nel contempo al giudice la facoltà non solo di valutare se sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d'origine oppure se la prosecuzione rechi pregiudizi al minore, ma anche di adottare tutti i provvedimenti necessari nel suo interesse. Passa quindi a trattare del concetto – cui faceva ricorso la legge n. 184, sia in materia di affidamento che di adozione – di «idoneità» o «inidoneità» della famiglia affidataria o adottiva all'istruzione, all'educazione, al mantenimento, sottolineando come gli sia sembrato più utile sostituire il concetto di «idoenità» con quello di «capacità». In effetti, l'idoneità richiama una qualità che o esiste o non esiste, per cui diventa ambiguo il concetto di inidoneità temporanea. Il concetto invece di capacità è legato a un saper fare ad una abilità educativa. È stato mantenuto invece il concetto di idoneità per quanto riguarda le qualità affettive. Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, - prosegue il relatore – deve essere un criterio guida anche per individuare la famiglia che dovrà accoglierlo, in mancanza di quella naturale, una famiglia che egli possa sentire come propria, che sia a lui appropriata, capace di rispondere alle sue necessità e alle sue esigenze. Una famiglia che non può essere sostituita da una qualsiasi forma di convivenza. La Costituzione all'articolo 29 definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», derogare pertanto a questo concetto potrebbe offrire motivo di illegittimità costituzionale e avere pericolose conseguenze. Per quanto si possa dire che oggi vi è una notevole labilità del legame coniugale il quale, quindi, non può di per sé essere garanzia di capacità genitoriale, è altrettanto vero che tale garanzia si trova ancor meno in presenza di una semplice convivenza. Se si valuta poi che per adottare, i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve sussistere separazione personale neppure di fatto, ben più difficile è accertare la stabilità di una semplice convivenza. L'idea da più parti avanzata di stabilire un'anagrafe delle cosiddette famiglie di fatto crea infiniti problemi, per non parlare poi dei singoli, caso questo nel quale si è al di fuori di qualsiasi, anche il più possibile allargato, concetto di famiglia. Sulla base di queste considerazioni non ha ritenuto quindi di modificare quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 184 circa la figura e i requisiti degli adottanti. Per quanto riguarda i requisiti della famiglia affidataria, egli ha ritenuto di escludere i conviventi more uxorio e le persone singole, a questi ultimi faceva invece riferimento la legge n. 184. Relativamente a tale questione rileva che non vi è comunque alcuna preclusione netta, per quanto riguarda l'affidamento, a ricorrere eventualmente alla famiglia di fatto o ai singoli, qualora venga però stabilito un preciso criterio di priorità. Altro problema sul quale i vari provvedimenti adottavano soluzioni divergenti era quello relativo alla differenza di età tra l'adottante e l'adottato. La legge n. 184 prevede una differenza di età tra gli adottanti e l'adottato minima di almeno 18 anni e massima di non più di 40. Mentre relativamente alla differenza minima non sono state formulate particolari osservazioni, per quanto concerne il limite massimo da parte di alcuni si ritiene di doverlo aumentare e da parte di altri di doverlo addirittura eliminare, tenuto conto delle evoluzioni della società civile. Ha ritenuto pertanto di proporre una soluzione intermedia portando a 45 anni la differenza massima di età, lasciando tuttavia al tribunale dei minorenni la possibilità di deroga previa valutazione, caso per caso, di tutte quelle circostanze in forza delle quali da una mancata adozione deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, accogliendo in tal modo i rilievi espressi dalla Corte costituzionale. Un'altra preoccupazione tenuta presente nel redigere il

testo unificato è stata quella di snellire le procedure relative alla dichiarazione di adottabilità. Trattandosi di materia di status delle persone, ha preferito utilizzare anziché il decreto motivato, l'istituto della sentenza. Si è abolita altresì la fase intermedia dell'opposizione, prevedendosi solo tre gradi di giudizio: sentenza di primo grado, appello, ricorso per Cassazione. La figura del difensore è stata prevista obbligatoriamente in tutte le fasi, così come è stato esteso l'obbligo di notifica a tutte le parti interessate, si è cercato altresì di inserire alcuni termini ordinatori per la stessa attività del giudice.

Infine ricorda l'importanza della questione relativa alla possibilità o meno per l'adottato, divenuto maggiorenne, di accedere a informazioni relative alla propria famiglia d'origine. Tenuto conto dell'estrema diversità delle tesi, alcune favorevoli, altre nettamente contrarie, con argomentazioni entrambe almeno in parte condivisibili e fondate, si è ritenuto di proporre una soluzione che, fatto salvo il diritto dell'adottato maggiorenne di conoscere se lo desidera la propria origine e l'identità dei propri genitori ideologici, prevede tuttavia il vaglio e l'autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, nel ringraziare il relatore per il lavoro costruttivo da lui svolto, ricorda la necessità di prevedere per il futuro un'intensificazione dei lavori della Commissione, in modo da pervenire al più presto all'approvazione di una legge di riforma in materia di adozioni. A questo proposito, è stato inviato a tutti i Capigruppo presenti in Commissione una proposta di calendario dei lavori per il periodo che ci separa dalla pausa estiva, rispetto al quale si attendono eventuali osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PROPOSTA DEL RELATORE DI UN TESTO UNIFICATO IN MATERIA DI ADOZIONI

TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

- 1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. I. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
- 2. Le condizioni di povertà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale non possono essere d'ostacolo all'esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
- 3. L'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di fronteggiare i propri compiti.
- 4. Finché permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi economici, assistenza domiciliare anche specialistica e servizi di supporto sociale gratuiti anche con l'attivazione di enti privati o associazioni di volontariato».

TITOLO II AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

- 1. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 2. I. Il minore che risulti temporaneamente privo di adeguata assistenza familiare, nonostante gli interventi di cui all'articolo 1, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori.
- 2. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in una comunità di tipo familiare di cui all'articolo 5-bis denominata casafamiglia o comunità-alloggio e, solo ove ciò non sia possibile, in un istituto di assistenza pubblico o privato, da individuarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza

del minore stesso. L'accoglienza in casa-famiglia, comunità-alloggio o in istituto è consentita soltanto quando la somma corrispondente all'importo necessario al pagamento delle rette non sia comunque sufficiente ad eliminare le cause economiche che hanno determinato l'impossibilità di mantenimento da parte della famiglia di origine».

Art. 3.

- 1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 3. 1. I legali rappresentanti dei soggetti affidatari pubblici o privati di cui all'articolo 2, comma 2, esercitano i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. I legali rappresentanti dei soggetti affidatari, pubblici o privati, entro 30 giorni dal ricovero del minore, devono proporre istanza per la nomina del tutore».

Art. 4.

- 1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. I. L'affidamento familiare è disposto, su segnalazione del servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore.
- 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
- 3. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve essere indicato il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 4 o 5. Il servizio locale è comunque tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi.
- 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento familiare che non può superare la durata di ventiquattro mesi. Tale periodo è prorogabile una sola volta per non oltre dodici mesi.
- 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di ori-

gine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

- 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni, l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
- 7. Il Tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma 2, provvede ai sensi dello stesso comma».

Art. 5.

- 1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.
- 2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto, il servizio sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno. In favore degli affidatari sono previste provvidenze economiche ed assistenziali adeguate e correlate al tasso di inflazione, nelle forme stabilite dall'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una casa-famiglia, una comunità-alloggio o ricoverati presso un istituto».

Art. 6.

- 1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 184 è inserito il seguente:
- «Art. 5-bis. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri condizioni e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare, alle quali vengono dati in affidamento minori in difficoltà temporanea, affinchè tale intervento si possa fondare, indipendentemente dalle condizioni economiche, anche in attuazione dell'articolo 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l'elenco delle comunità ritenute idonee ad espletare le attività di cui al comma 1. Tali comunità non accorpabili tra loro devono consistere in un nucleo di convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di

operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali analoghe a quelle parentali.

- 3. L'apertura ed il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, sulla base dell'accertamento dei requisiti e dell'affidabilità dei gestori.
- 4. Gli enti locali hanno il compito di svolgere attività di controllo e vigilanza in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL).
- 5. In caso di inadempienza degli obblighi o del venire meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.
- 6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare per l'affidamento dei minori.
- 7. La determinazione delle entità del finanziamento e l'individuazione delle risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 6, saranno indicate con decreto emanato di concerto dai Ministri per gli affari sociali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

TITOLO III DELL'ADOZIONE

Capo I Disposizioni generali

Art. 7.

- 1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 6. I. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
- 2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.
- 3. I limiti di cui al secondo comma possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte degli organi competenti della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di

coloro che intendono adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

- 4. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.
- 5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o serella germano o anche unilaterale, del minore di cui si richiede l'adozione».

CAPO II Della dichiarazione di adottabilità

Art. 8.

- 1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8. l. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio e non si prolunghi per oltre due anni.
- 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero si trovino in affidamento familiare.
- 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
- 4. Il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità dovrà accertare che siano state offerte alla famiglia di origine del minore le provvidenze di ordine economico e sociale ritenute necessarie.
- 5. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al secondo comma dell'articolo 10».

Art. 9.

- 1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza».

- 2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.
- 3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
- 4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma 3. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.
- 5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
- 6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 33O dei codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità«.

Art. 10.

- 1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 10. I. Il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, comma 6, dispone immediatamente tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
- 2. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado e quei parenti che abbiano rapporti significativi con il minore. Tali soggetti, assistiti da un difensore, partecipano a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato d'ufficio dal tribunale per i minorenni.
- 3. Il Tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

- 4. In caso di urgente necessità, i provvedimento di cui al comma 3 possono essere adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
- 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provveda in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori assistiti ove lo ritengano, dai legali, il tutore, il rappresentante dell'istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 33O e seguenti del codice civile».

Art. 11.

- 1. L'articolo 14 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 14. 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno eventualmente prorogabile per non oltre dodici mesi.
- 2. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Art. 12.

- 1. L'articolo 15 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 15. I. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, comma 1, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
- a) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184 non si sono presentati senza giustificato motivo;
- b) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
- c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
- 2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, senti-

to il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore».

Art. 13.

- 1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 16. I. Il tribunale per i minorenni esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
- 2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nell'articolo 12, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 al tutore. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
 - 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 14.

- 1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 17. *I*. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti compreso il curatore speciale del minore, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello, sezione per i minorenni la quale decide, sentite le parti e il pubblico ministero, e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell'articolo 16, effettuato ogni altro opportuno accertamento.
- 2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 160 del codice di procedura civile. Si applica altresì l'ultimo comma dello stesso articolo.
- 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro tre mesi dal deposito dei rispettivi atti«.

Art. 15.

- 1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 18. *I*. La sentenza definitiva sullo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello

della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 16.

- 1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 21. I. Lo stato di adottabilità cessa altresì nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla pronuncia di cui al comma 1 dell'articolo 15.
- 2. Tale cessazione è dichiarata dal tribunale per i minorenni d'ufficio su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori o del tutore.
- 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
- 4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può venire meno».

CAPO III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 17.

- 1. L'articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 22. 1. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché m ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
- 2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
- 3. Le indagini, che dovranno essere tempestive e concludersi al massimo entro sessanta giorni, dovranno riguardare in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la sa-

lute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l'idoneità affettiva.

- 4. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
- 5. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
- 6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.
- 7. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare insieme le cause all'origine delle difficoltà. ove necessario, dispone terapie di sostegno psicologico e sociale«.

Art. 18.

1. L'articolo 23 della legge 184 è sostituito dal seguente:

- «Art. 23. 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22 comma 7, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza.
- 2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affldatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affldamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni prowedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

CAPO IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 19.

- 1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art 25. *I*. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza motivata in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
- 2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
- 3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
- 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto dalla data della morte.
- 5. La sentenza che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
- 6. Nel caso di prowedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10 comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 20.

- 1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26. 1. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare la sentenza del tribunale relativa all'adozione entro

trenta giorni dalla comunicazione avanti la sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25 comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagini opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

- 2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni ricorso in Cassazione.
- 3. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a rnargine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 21.

- 1. L'articolo 27 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 27. 1. Per effetto dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittirno degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
- 2. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine salvi i divieti matrimoniali».

Art. 22.

- 1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 28. *1*. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26 comma 3.
- 2. L'adottato, divenuto maggiorenne, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza o nascita dell'adottato.
- 3. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle parti: adottato, genitori biologici e adottivi, parenti d'origine dell'adottato, qualora questi fosse orfano di genitori e chiunque altro ritenga opportuno; assume tutte le informazioni al carattere sociale e psicologico, al fine di valutare le conseguenze pratiche dell'accesso alle notizie di cui al comma 2 e, definita l'istruttoria, autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».

TITOLO IV DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

CAPO I DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE

Art. 23.

- 1. Il primo comma dell'articolo 41 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «I. Il console del luogo ove risiedono gli affidatari vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere».

TITOLO V DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Capo I Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 24.

- 1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 44. I. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 25:
- a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
- c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
- 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
- 3. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

4. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare».

Art. 25.

- 1. Il secondo cornma dell'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «1. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni, deve essere sentito il suo legale rappresentante».

Art. 26.

- 1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 47. 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
- 2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
- 3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante«.

Art. 27.

- 1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 49. 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione m del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
- 2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel terrnine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'arnministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni«.

Art. 28.

- 1. La lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
- «a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti».

TITOLO VI NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

CAPO I

Modifiche al titolo vm del libro I del codice civile

Art. 29.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. – 313. Provvedimento del tribunale – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero«.»

Art. 30.

- 1. I prirni due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
- «I. La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato».

CAPO X NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 31.

- 1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «Art. 70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condi-

zioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 2000.000 a lire 2.000.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 32.

- 1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «I. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
- 2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire

Art. 33.

- 1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
- «I. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,50. (R029 000, $B60^{a}$, 0019^{o})

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

Gruppo di lavoro sull'esame delle problematiche connesse alla proprietà ed alla gestione della discarica di Pitelli (La Spezia), con riferimento particolare alle attività di smaltimento delle ceneri della centrale termoelettrica di La Spezia ed alle attività militari, inclusa la produzione di armi da parte della società Oto Melara (coodinatore senatore Lasagna)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 13 alle ore 15. (A007 000, B37^a, 0016°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Bassanini, e del Capo di gabinetto del Ministro del tesoro, Alessandro Pajno, in merito all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Svolgimento e conclusione) (R033 004, B31^a, 0005^o) (R046 001, B31^a, 0005^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI, ed il Capo di gabinetto, Alessandro Pajno, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene il senatore Renzo GUBERT (UDR).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione

(A007 000, B31^a, 0035°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, cogliendo l'occasione della presenza del sottosegretario di Stato presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri, sottolinea la necessità della Commissione di potersi confrontare con una posizione univoca del Governo sui singoli provvedimenti. In proposito ricorda la discussione svoltasi nella precedente seduta relativamente allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'AIMA, circa la natura della trasformazione dell'Agenzia. Aggiunge che la Commissione ha sempre collaborato con il Governo fornendo un apporto costruttivo ai fini della deliberazione definitiva dei provvedimenti.

A tal proposito fa notare che in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente acquedotto pugliese, la Commissione ha proposto modifiche al testo governativo espressamente condivise dal rappresentante del Governo. Sembrerebbe invece che in sede di deliberazione definitiva del relativo decreto le modifiche concordate non siano state recepite in virtù di rilievi formulati dal Ministero del tesoro. Reputa opportuno segnalare tale aspetto al fine di raggiungere un maggiore livello di collaborazione tra Parlamento e Governo nel processo di attuazione della riforma amministrativa.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI, riconosce l'apporto costruttivo che la Commissione ha sempre fornito ai fini dell'attuazione della riforma amministrativa delineata dalla legge n. 59. Dopo aver ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al coordinamento dell'attuazione della stessa riforma, fa presente che tutti i provvedimenti trasmessi al Parlamento sono stati oggetto di una deliberazione dell'organo collegiale, il Consiglio dei ministri, che ha così provveduto a coordinare. Relativamente alla riforma dell'AIMA fa notare che il Consiglio dei ministri ha valutato attentamente decidendo di accoglierla l'ipotesi di istituire l'AGEA quale ente di diritto pubblico.

Conclude ribadendo che i provvedimenti trasmessi al Parlamento e quindi assegnati alla Commissione sono frutto di una valutazione collegiale. Pur essendo indiscussa la facoltà della Commissione medesima di esprimere un orientamento contrario allo spirito del testo presentato, ritiene altrettanto indubbio che i rappresentanti del Governo debbano in Commissione sostenere la scelta effettuata dall'organo collegiale.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

131^a seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,05.

(3369-B) *Norme in materia di attività produttive*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MUNDI che, ricordato il contenuto del provvedimento in titolo con particolare riferimento alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Sulla proposta esprime il proprio consenso il senatore BESOSTRI, e la Sottocommissione concorda.

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare

(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, esposto il contenuto dell'iniziativa in titolo, propone alla Sottocommissione, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3547-bis) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Commissione permanente il 24 febbraio 1999, degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 3ª Commissione: contrario)

Dopo che la relatrice PASQUALI ha esposto il contenuto del disegno di legge in titolo, il presidente VILLONE chiarisce come esso risulti dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 deliberato dalla 3ª Commissione anche a seguito di un parere negativo formulato dalla Commissione su tali disposizioni. La relatrice PASQUALI propone quindi di formulare un parere conforme a quello già reso dalla Sottocommissione nella seduta del 19 gennaio 1999, rilevando il carattere ultroneo, e contraddittorio agli indirizzi di semplificazione normativa e amministrativa, delle disposizioni in esso contenute. In particolare occorre rammentare il consolidato indirizzo legislativo, coerente al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, rivolto a semplificare le strutture amministrative, e il concorrente indirizzo di semplificazione normativa, che postula la preferenza per strumenti non legislativi, quando ciò sia possibile e opportuno, come nel caso in esame.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

43^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(3898) PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di appalti e subappalti nel settore dell'industria cantieristica e armatoriale: parere favorevole;

alle Commissioni 1^a e 3^a riunite:

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

38^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

- (2205) BEDIN ed altri. Disciplina del volontariato internazionale;
- (2281) PROVERA e SPERONI. Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
- (2453) SALVI ed altri. Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
- (2494) BOCO ed altri. Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
- (2781) ELIA ed altri. Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- (2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo:

(Parere su testo unificato di nulla osta)

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

7ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 20» (n. 419):

(Parere favorevole con osservazioni)